

## XCVI.

## TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 1888

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Annunzio d'interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio ministro ad interim degli affari esteri sugli intendimenti del Governo riguardo alla sua azione in Africa — Seguito della discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Discorsi dei senatori Miraglia e Lampertico.*

La seduta è aperta alle 2 e 35.

È presente il ministro di grazia, giustizia e culti. Più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Congedi.**

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo, il senatore Linati di un mese per motivi di salute e il senatore Cerruti di 15 giorni per lo stesso motivo.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Il senatore Visone scrive giustificando la sua assenza a cagione di una indisposizione che lo tormenta.

**Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Corte.**

**PRESIDENTE.** È stata presentata al banco della presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio per conoscere entro quali limiti nelle attuali circostanze della politica europea e della condizione economica del paese, il Governo intenda circoscrivere la sua azione nel mar Rosso; se, cioè, attenersi strettamente e con intenti commerciali ai soli possessi attuali, oppure estendere la sfera delle nostre responsabilità politiche colla occupazione dei Bogos o di altra parte del territorio abissino, con un intervento palese o dissimulato nelle questioni che potessero insorgere tra il Negus ed i suoi vassalli.

« CLEMENTE CORTE ».

Prego l'onor. ministro guardasigilli di comunicare all'onor. presidente del Consiglio assente questa interpellanza a lui diretta.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Mi farò un dovere di comunicare questa interpellanza all'onor. presidente del Consiglio.

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale » (N. 96).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione generale sul progetto di legge:

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 1888

« Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il signor senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Signori senatori. La dissonanza dei due rami del Parlamento sull'arduo problema dell'abolizione della pena di morte fu di ostacolo nel 1865, epoca in cui fu decretata l'unificazione legislativa, all'unificazione dei tre Codici penali con pubblica iattura ancora vigenti in Italia. L'opinione pubblica però incalzava il Governo ed il Parlamento per far cessare questo stato anormale, essendo veramente cosa deplorabile che, mentre altri paesi, e specialmente la Germania, non appena raggiunta la loro unità politica, rivolsero dapprima le loro cure ad unificare la loro legislazione penale, in Italia si ritardava a rendere comune a tutti i cittadini della stessa patria un sistema penale che li rendesse uguali davanti alla legge. Non poteva il Governo rimanere indifferente al rincalzo della pubblica opinione, e l'onorevole Vigliani, da guardasigilli, fu il primo a presentare nel 1874 al Senato un completo Codice penale, frutto di lunghi e pazienti studi; e la Commissione senatoria, nominata per la disamina di questo progetto, composta di eminenti giuriconsulti, lo studiò a fondo in tutte le sue parti, ed io, avendo avuto l'alto onore di far parte di quella Commissione, portai il mio tenue contributo in quell'opera sapiente che non sarà dimenticata dai cultori della scienza. Il Senato con esempio raro nei Parlamenti discusse in quaranta tornate quel progetto di Codice penale, che rimase sepolto negli archivi della Camera elettiva, essendo prevalsi in taluni principi fondamentali che devono informare un Codice penale altri criteri nel dotto ministro Mancini, allora succeduto al Vigliani.

Ma non ogni male viene per nuocere, e quattordici anni non sono decorsi inutilmente, avvegnachè altri ministri hanno sottoposto a nuovo studio i progetti del Vigliani e del Mancini, e se a quello ora presentato dall'attuale ministro guardasigilli non sono mancate censure, può dirsi però che pel suo merito intrinseco può stare al confronto dei migliori Codici di Europa.

La relazione ministeriale che accompagna il progetto del Codice in discussione può considerarsi come una opera completa, intesa a

svolgere sotto un punto di veduta altamente scientifico e pratico tutte le materie contenute nel Codice, e ne va altamente lodato l'onorevole Zanardelli, che in un lavoro sì arduo, ha dato prova della sua elevata e vasta coltura giuridica. Nè meno pregevoli sono le dotte relazioni della Commissione della Camera elettiva e della senatoria. Queste tre dotte relazioni s'immedesimano tra loro, sono le parti dello stesso tutto, e saranno di guida ai magistrati ed agli uomini del foro per la retta intelligenza delle disposizioni contenute nel Codice, e che per la forza delle cose presenteranno serie difficoltà nei primi tempi della loro applicazione.

Questa è la ragione per la quale non mi fermo a considerazioni generiche sul merito intrinseco del Codice in esame.

Ogni altro svolgimento di teoriche astratte porterebbe più tenebre che luce. Parlare della pena di morte dopo che questa pena è di già morta in Italia, e dopo che per ben tre volte nella Camera elettiva se ne è pronunziata l'abolizione, sarebbe far perdere al Senato un tempo prezioso in una discussione che non potrebbe avere alcun pratico risultato. Lo stesso è a dirsi per la teorica dell'imputabilità e della bipartizione dei reati. Si potrà con dotte monografie e con memorie lette nelle accademie di scienze morali e giuridiche preparare in siffatta materia un'era novella alle generazioni future, ma per ora contentiamoci di adottare il sistema prevalso nel progetto, e ritenuto dalle due Commissioni dei due rami del Parlamento.

Epperò io mi limito a discutere cinque proposizioni su talune importanti materie contemplate nel Codice, e che io credo meritevoli di essere esaminate, e sulle quali gradirei di sentire l'opinione dell'onorevole ministro e della Commissione, nella ferma speranza che di esse si terrà conto nella compilazione definitiva di questo progetto.

Dapprima rivolgo lo sguardo alle disposizioni relative agli effetti civili delle condanne; e mentre non si può sollevare alcun dubbio sullo stato d'interdizione legale, a cui devono soggiacere i condannati alle pene dell'ergastolo e della reclusione, si deve considerare come un regresso la disposizione che priva il condannato alla pena dell'ergastolo della potestà patria e maritale, nonchè della facoltà di te-

stare. Mi sia permessa una rapida digressione storica sugli effetti civili delle condanne per rimanere convinti, a mio modo di vedere, della severità ingiustificabile della proposta ministeriale, la quale parmi essere improntata senza fondamento di ragione ai principî che prevalevano in Roma sui diritti di cittadinanza.

I diritti di cittadinanza per vero formavano la grande prerogativa del popolo romano, e non era al certo conveniente che un cittadino, dichiarato colpevole di delitto capitale, subisse la pena rivestito di quelle nobili prerogative. S'immaginò che il colpevole per effetto della condanna era divenuto *servo della pena*, e come tale spogliato dei diritti di cittadinanza; ed era un effetto della servitù della pena di far considerare il condannato come morto, *servitutem mortalitati fere comparamus*. Da ciò nasce che il condannato per delitto capitale e che incorreva nella servitù della pena, non poteva ricevere per testamento, non poteva testare, perdeva la patria potestà, ed il matrimonio si scioglieva *iure Quiritium*.

Roma cadde, ed i diritti di cittadinanza rimasero sepolti nella grande catastrofe della caduta dell'Impero romano.

Perciò non è a maravigliare se Giustiniano abolì la servitù della pena; e poichè la perdita dei diritti civili era una conseguenza necessaria della servitù della pena, prevalse in Europa dopo la caduta dell'Impero di Occidente il sistema, che per qualunque condanna non s'incorreva nella servitù della pena, e conseguentemente il condannato all'ultimo supplizio ed alla pena perpetua conservava la patria potestà, la potestà maritale e la facoltà di testare. Gli scrittori ed i supremi tribunali di Europa resero omaggio a questo principio che derivava dalla mutata condizione dei tempi, e nel gran secolo xvi, fecondo in ogni genere di letteratura, divenne classica la scuola storica del diritto romano, e classico divenne pure lo studio del diritto consuetudinario; e l'Olanda ebbe la fortuna di avere il Groenewegen, il quale nella grande sua opera, da pochi dell'età nostra conosciuta, *de legibus abrogatis in Holandia, vicinisque regionibus*, presentò uno splendido prospetto di tutte le opinioni manifestate dai dotti di Europa, e risolte dai supremi tribunali, doversi al condannato alle pene perpetue conservare la capacità di testare. Anche

gli scrittori di grave autorità della Germania divulgarono con plauso la stessa dottrina ed il Carpzovio da Witten annoverato tra i quattro grandi giureconsulti della Germania, ha con la sua chiarezza e con serietà di argomenti illustrata questa verità.

Nè in Italia scrittori e tribunali supremi si allontanarono da questa benigna e salutare giurisprudenza.

Queste cose s'insegnavano e si decidevano in tempi, nei quali la durezza delle pene e le pompe dei supplizi si tenevano in gran conto; ed oggi si vogliono sconoscere le dottrine dei nostri padri.

Così stavano le cose, quando il dramma politico che ci presentò la fine del secolo xviii ed il principio del xix mutò l'aspetto del mondo. La rivoluzione di Francia, che non ha nulla che si possa paragonare nè nelle antiche nè nelle moderne istorie, abbattè la feudalità, e con essa tutte le distinzioni antisociali. Per questo mutamento la Francia fu nella posizione di eseguire nel secolo volgente prima di ogni altra nazione, la riforma della legislazione civile e penale, ed i Codici francesi furono immediatamente introdotti in taluni Stati d'Italia. Ora quale era lo stato della legislazione francese sugli effetti civili delle condanne?

Il Codice del 1791 avea abolito la morte civile, ma fu ristabilita dalla legge rivoluzionaria del 1795 per applicarla agli emigrati.

Venuto il tempo della compilazione del Codice civile, e nel discutersi il sistema degli effetti civili delle pene, si cominciò dal discettare se conveniva ammettere la *morte civile*, e nell'affermativa quali pene dovevano fare incorrere il condannato nella *morte civile*.

Passò nel Consiglio di Stato non senza grande contrasto la morte civile, e nel tribunato, dove prevalevano idee liberali, il tribuno Thiesse nel presentare il rapporto della Commissione di legislazione che, a maggioranza, opinava pel rigetto del progetto di legge sulla morte civile, pronunziò un discorso così elevato e ricco di stringenti argomentazioni, da meritare il plauso dei dotti. Ma la pubblica opinione ed i pubblicisti si scagliarono in Francia contro il sistema della morte civile, cosicchè nel momento della discussione della riforma del Codice penale francese eseguita nel 1832, il progetto preparatorio comunicato alle Corti reali avea soppresso la

morte civile, e dette Corti, tranne poche, appoggiarono la proposta. Mentre però nelle due Camere legislative si conveniva doversi abolire la morte civile, ne fu rinviata la discussione pel motivo che le disposizioni del Codice civile relative alla morte civile non potevano venire alterate nell'occasione di una legge sul Codice penale; e per non annoiare il Senato mi astengo dal dar lettura delle luminose spiegazioni date all'uopo dal relatore della Camera dei deputati signor Dumon.

Gli studi continuarono su di una materia sì delicata, ed io nei primi anni della mia gioventù, e propriamente nel 1848, pubblicai da mediocrissimo cultore delle scienze giuridiche una monografia sugli effetti civili delle condanne, la quale meritò il compatimento del Mittermayer e da qualche scrittore in Francia. In quello scritto io intesi dimostrare che i condannati a pene gravi dovevano essere interdetti dall'esercizio dei diritti civili, e non già privati dei diritti medesimi, dovendo egli conservare come ogni persona vivente la proprietà, i diritti di famiglia, e la fazione attiva e passiva del testamento, estendendo le mie considerazioni al doversi anche in Francia abolire la morte civile. In questo ordine d'idee fui seguito in Francia da qualche scrittore a segno tale, che con la legge francese del 1854 fu abolita la morte civile; ed in ordine alla facoltà di testare si adottò un mezzo termine annullandosi il testamento anteriore alla condanna.

Stavano così le cose, quando nel 1865 fu decretata con la legge del 2 aprile di quell'anno l'unificazione legislativa civile, e la Commissione incaricata di coadiuvare il ministro della giustizia non fu in grado nella compilazione del Codice civile di adottare un sistema sugli effetti civili delle condanne, i quali per i Codici civili allora vigenti nei diversi ex Stati della penisola ritenevano, dove più e dove meno, le influenze del Codice francese sulla morte civile.

Ma tutti i membri della Commissione riconoscevano la necessità che si dovesse fare qualche cosa; doversi ricorrere ad una legge transitoria per regolare gli effetti civili delle condanne sino alla pubblicazione di un Codice penale unico. Nei lavori preparatori della legge transitoria da tutti si riconobbe che i condannati alla pena di morte o dell'ergastolo dovevano conservare la loro personalità civile, dovendo

sostare però all'interdizione patrimoniale; ma si disputò con calore e con serietà se, oltre l'interdizione patrimoniale i condannati alla pena di morte ed alla pena perpetua dovevano perdere la potestà patria e maritale, nonchè la facoltà di testare. L'illustre Mancini ed altri della Commissione propugnarono virilmente l'opinione rigida, ed io formando pur parte di quella dotta Commissione, sostenni l'opinione ne' miei scritti propugnata, che ai condannati a tali pene si conservasse la facoltà di testare. La mia opinione prevalse e passò in legge con la legge transitoria. Sono decorsi 25 anni, e non si è levata una sola voce da giureconsulti e da pubblicisti contro la facoltà di testare concessa dall'accennata legge transitoria; che anzi, abbiamo avuto la consolazione di vedere adottato tale benefico provvedimento col Codice penale belga dell'8 giugno 1867, col Codice penale dell'Impero germanico del 1872 e col Codice olandese del 1886. Con quanto senno politico adunque si vuole rinnegare la legislazione vigente, che ha meritato il plauso e la adozione degli ultimi Codici penali degli Stati illuminati e potenti di Europa?

Mi duole che il dotto onor. mio amico Pessina, relatore della Commissione, nella sua splendida relazione, con la quale ha dato una novella prova del suo potente ingegno e delle sue vaste cognizioni, da essere ammirato, anche per le sue pubblicazioni, dai primi criminalisti di Europa, non ha dato ragioni valide per farmi rivivere dalle mie convinzioni. Egli ben sa che anche nel Codice penale napoletano del 1819 non fu pronunciata la perdita della facoltà di testare, o di altro diritto civile per la condanna alla pena di morte; e la magistratura napoletana, anche in tempi assai infelici, diede prova della sua indipendenza e, rispettando le sue gloriose tradizioni, dichiarò valido il testamento fatto dallo sventurato canonico De Luca, condannato nel 1830 alla pena di morte per un preteso reato politico, condanna che meritò la generale riprovazione per l'infamia che la precedè e la seguì. Ora che la pena di morte è fortunatamente abolita, e nella nuova scala penale sta *in capite* la pena dell'ergastolo, io domando all'onor. Pessina se la disposizione legislativa che io combatto corrisponde al nostro diritto storico ed agli ultimi dettati della scienza.

È un bel dire, che sarebbe contro lo scopo

giuridico e politico della pena dell'ergastolo conservare al condannato dal fondo di un'isola la potestà patria e maritale, le quali suppongono capacità e mezzi per esercitarla; come pure di conservare le facoltà di testare a colui che, respinto dalla società per i suoi gravi delitti, potrebbe sconvolgere l'ordine della successione, e privare i legittimi eredi d'un patrimonio, che per i diritti del sangue loro spetta.

Ma per quanto siano potenti queste considerazioni, si possono contrapporne altre di non minore importanza. Un uomo per quanto colpevole sia, non ha abiurato interamente i sentimenti della natura, rinunciando all'amore verso la moglie e verso i figliuoli: un reo di delitto capitale può essere proscritto dalla società, ma non cessa di essere padre, che pel figlio è l'immagine di Dio in questa terra.

La virtù domestica molto influisce sui pubblici costumi, ed il mezzo potente per conservarla è di mantenere i figli sotto l'obbedienza del padre. Or non bisogna avvezzare i figli ad insorgere contro l'autorità paterna, scioglierli da quella ubbidienza, che è dovuta all'autore dei loro giorni, e trovare nella legge un titolo, che rompa quel giusto e salutare freno, che nasce dalla patria potestà. Manca, è vero, di mezzi il condannato per esercitare la patria potestà, ma si confonde il diritto con l'esercizio del diritto, poichè per effetto dell'interdizione legale si raggiunge il fine, senza rompere quel legame di diritto, che dev'essere indissolubile fra padre e figlio, marito e moglie; e lo stesso è a dirsi in quanto alla facoltà di testare. L'argomento, che dal condannato si possa abusare di questa facoltà prova troppo, e quindi niente. L'Hans ha vittoriosamente dimostrato quanto siano insufficienti le ragioni addotte da taluni per togliere al condannato all'ergastolo la facoltà di testare.

Ho detto abbastanza su questo grave argomento. Devo aggiungere che le cose da me accennate comunicai all'onorevole e dotto ministro in linea confidenziale prima ch'egli avesse presentato al Senato questo progetto di Codice penale; ma avendo persistito nel suo sistema, le mie povere osservazioni non avendo fatto nell'animo suo alcuna impressione, sono state con mio rincrescimento respinte. Giudicherà il Senato tra me e lui; ed uno di noi ha dovuto incorrere nell'errore. Ho per me l'autorità dei

secoli ed il consenso dei nuovi Codici penali della colta Europa, i quali hanno seguito le orme segnate dai nostri padri; ond'è che se l'onore-ministro volesse condannarmi per la mia ostinazione, potrei ben dirgli

O che reo non sono io

O il fallo universale approva il mio. (*Benissimo*).

In secondo luogo devo esaminare con brevità il problema se debbasi aprire l'adito al giudizio penale pel falso giuramento prestato come parte in un giudizio civile; e devo essere breve in quanto che la dotta e profonda discussione fatta in Senato sul progetto presentato dall'onorevole ministro Vigliani, il quale ebbe la virtù e moderazione di accettare allora le proposte fatte da me e dal compianto senatore Pescatore, mi facilita il mio compito.

Pel Codice civile francese, il giuramento decisorio vale più della cosa giudicata, e deve fare i suoi conti la parte che deferisce il giuramento, se le convenga di far dipendere l'esito della lite dalla religione del suo avversario. Molto si è detto e scritto dai dottori antichi e moderni sulle ragioni che hanno fatto introdurre il giuramento decisorio e sugli effetti giuridici del giuramento prestato.

Sembra adunque un assurdo aprire l'azione penale per lo spergiuro, quando la parte ha per proprio impulso e volontà obbligato l'avversario a prestare il giuramento per la definizione della lite. Ciò non ostante il Codice penale francese pubblicato dopo il Codice civile ammise l'azione di spergiuro con una sanzione penale; e contro l'azione e contro la pena elevarono la loro voce scrittori di grave autorità. Poco si potrebbe aggiungere a quanto scrisse con molta erudizione il Toulier sulle conseguenze penali e civili della dichiarazione di reità.

I Codici francesi furono introdotti in Napoli nel 1809, e nella riforma di questi Codici, fatta nel 1819, si conservarono tutte le disposizioni del Codice civile sul giuramento decisorio, e nel Codice penale non si ammise l'azione di spergiuro, e ben a ragione. Chi potrebbe sconoscere la immoralità di colui che spergiura nel giudizio civile? Ma il legislatore dev'essere cauto a riconoscere lo spergiuro sulle testimonianze prodotte nel giudizio penale da colui, che non avendo potuto provare il suo assunto

nel giudizio civile, vorrebbe per la finestra raccogliere il frutto delle sue deduzioni, che non ha avuto il coraggio ed il mezzo legittimo di far valere nel giudizio civile. Non mancano audaci debitori, i quali non potendo nel giudizio civile provare la estinzione del debito, deferiscono il giuramento decisorio per aprirsi poi la porta ad un giudizio penale con la querela di spergiuro; e quanti onesti creditori si turbano al solo annunzio di un giudizio penale, e di doversi presentare al giudice per addurre le loro difese a fronte di uno spudorato debitore.

E tutto ciò a tacere che quella prova testimoniale inammissibile nei giudizi civili dovrebbe prevalere per la natura stessa dei giudizi penali. Non si deve deferire il giuramento, quando la parte mette in dubbio l'onestà dell'altra parte; ma della verità o falsità del prestato giuramento dev'essere giudice soltanto Iddio. Ma per gli effetti dello spergiuro dichiarato nel giudizio penale si cadrebbe in evidente contraddizione tra il Codice civile ed il Codice penale; avvegnachè il giudicato civile resterebbe irrevocabile, mentre è basato su un documento falso qual è il giuramento; cosicchè il querelante non avrebbe che l'azione ai danni ed interessi. Ma se il giudicato a vita, che ha per fondamento un documento falso si deve revocare, poichè il delitto non ha mai generato il diritto, io deduco la conseguenza che se volete ammettere l'azione penale per lo spergiuro punito dal giudice penale, dovete ammettere contemporaneamente la revocazione della sentenza civile, che ha giudicato pel falso giuramento, non essendo altro il giuramento che un documento probatorio. E per non incorrere poi nella dissonanza che si possa provare con testimoni nel giudizio penale quel fatto, a prova del quale è inammissibile la prova testimoniale nel giudizio civile, bisognerebbe almeno che il querelante esibisse in giudizio penale un principio di prova scritta per completare con testimoni la prova dello spergiuro.

In terzo luogo devo sottoporre ad esame la disposizione dell'art. 269 del progetto relativo al reato di falsità in scrittura privata; quale disposizione lascia a dubitare se il falso in un testamento olografo si dovesse o pur no punire come il reato di falsità in scrittura pubblica. Non è sfuggita alla Commissione della Camera

elettiva ed a quella senatoria tale lacuna, e si sono fatte proposte alquanto dissonanti.

Se si pone mente all'origine del testamento olografo, si dovrà ritenere che quando in Roma la volontà del padre di famiglia veniva osservata come una legge, e la facoltà di testare dipendeva dalla facoltà legislativa dei padri di famiglia, era ignota la maniera di disporre per testamento *olografo*, avvegnachè il testamento doveva aver luogo nei modi solenni, come la confezione delle leggi. Ma raffrenato il potere paterno, e non appena l'equità pretoria introdusse il testamento *pretoriano*, per la formazione del quale solo si richiedeva la presenza di sette testimoni, che dovevano apporvi il loro sigillo, ne avvenne che per i fidecommessi e per i legati bastava la certezza della volontà del testatore. Così ebbe origine il testamento *olografo*, ed una Novella dell'imperatore Valentiniano, che è inserita nel Codice Teodosio, ammise il testamento olografo anche per la istituzione di erede.

Egli è vero che questa legge fu revocata dalla Novella IX di Teodosio, d'onde è stata estratta la legge 21 Cod. *De testamentis*, la quale stabilisce la necessità dei testimoni, anche nelle disposizioni di ultima volontà scritte di proprio pugno dal testatore; ma Giustiniano con la Novella 107 ammise l'uso dei testamenti olografi nel caso speciale dei testamenti degli ascendenti *inter liberos*; e tra gl'interpreti del diritto Romano si è disputato molto se per la validità del testamento olografo dovessero intervenire i testimoni.

Checchè ne fosse, egli è indubitato che la forma del testamento olografo fu ammessa in Europa non solo per l'atto di divisione tra figli e discendenti, ma per tutte le disposizioni testamentarie. Non cessava però questa forma di testamento di considerarsi come solenne, e per le sue solennità doveva essere assimilato ai testamenti per atto pubblico, in considerazione del principio che il trapasso, a causa di morte, della successione, sostituisce all'ordine legale delle successioni la volontà del testatore.

Un atto adunque di questa natura dev'essere assimilato per gli effetti penali alle pubbliche scritture, sì per la sua efficacia giuridica, che per la gravità del reato, che turba non solo la pace delle famiglie e la fede dovuta agli atti solenni, da meritare una severa repres-

sione, per frenare la cupidigia degli ereditari che ignominiosamente agognano all'altrui eredità.

Devo in quarto luogo esaminare il sistema introdotto col progetto di elevare a reato l'incesto tra consanguinei in linea retta ed in linea collaterale sino al secondo grado, quando la relazione incestuosa è tenuta in modo da eccitare il pubblico scandalo.

Sarebbe forse più conveniente di evitare giudizi di simil natura, poichè il giudizio penale accresce e non diminuisce lo scandalo. Anche per lo passato ed in vari paesi non era elevato a reato l'incesto, a cui non si può mettere riparo, che col miglioramento de' costumi, e con la salutare influenza dell'elemento religioso; a tacere che lo zelo inopportuno di qualche agente del Pubblico Ministero potrebbe dar luogo a scandalose istruzioni a discapito di famiglie oneste.

Per evitare adunque Scilla si può urtare in Cariddi, e lo scandalo in un paese, per qualche relazione incestuosa, non può rimanere circoscritto nel paese medesimo, poichè per la libertà della stampa acquista tale pubblicità da scandalizzare non una, ma più regioni.

Ma se volete elevare a reato l'incesto, bisogna estenderlo alle relazioni incestuose tra affini in linea retta, poichè concorrono le identiche ragioni per reprimere tali turpitudini. In tutte le materie del diritto penale l'affinità in linea retta scema o aggrava la imputabilità, secondo i diversi casi, nello stesso modo come la scema o l'aggrava per i consanguinei; ond'è che non vi sarebbe alcuna ragione giuridica di non comprendere nel reato d'incesto le scandalose relazioni tra gli affini in linea retta. Non occorre ricordare che le relazioni tra affini in linea collaterale sino al secondo grado sono riprovevoli, ma non incestuose; e quindi non si potrebbero giammai elevare queste relazioni a reato.

Giova anche osservare che le relazioni incestuose tra affini in linea retta turbano la pubblica coscienza, sul riflesso che possono più facilmente avvenire, perchè per la natura umana non si prova per esse la stessa ripugnanza che si ha per i consanguinei. Bisogna adunque reprimere impulsi a libidini per conservare la morale nelle famiglie.

Finalmente mi fermo ad esaminare le dispo-

sizioni contenute negli articoli 173 a 176 sugli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni. (*Momenti di attenzione*).

Alto scalpore si è menato contro queste disposizioni, ritenute da taluni come una rappresaglia contro il clero cattolico, a causa delle relazioni tra lo Stato ed il Papato.

Non si potrebbe dire peggio di questo di una legislazione penale, che una classe di cittadini si volesse malmenare per motivi politici ed in odio al potere spirituale che esercitano sulle coscienze. Ma le contumelie cadono, quando si considera che uno Stato retto a costituzionale reggimento merita la più larga protezione, mentre l'intolleranza, che era una prerogativa dei Governi assoluti, estendeva alle cose l'odio contro le persone.

Ma pel buon senso degli Italiani è avvenuto che il sentimento della libertà religiosa, prevalendo sull'intolleranza, venne ad accoppiarsi all'amore della libertà civile. Quindi è evidente che queste disposizioni sono unicamente intese a tutelare i diritti dello Stato contro i ministri del culto che volessero turbarli per fini secondari, o seminare la zizzania nelle famiglie per scopi puramente mondani. Ed il legislatore punisce i fatti dolosi e non le semplici intenzioni, poichè delle intenzioni malevoli è giudice soltanto il sommo Iddio. Una legge speciale per gli abusi dei ministri del culto fu proposta dall'illustre Mancini nel 1877 ed approvata dalla Camera dei deputati. In Senato incontrò gravi difficoltà, ed una delle principali ragioni, per non dire altro, per farla respingere, fu quella che non si dovesse con una legge speciale provvedere a reati di simil natura, che devono essere contemplati in un Codice penale, che deve racchiudere nel complesso tutta la materia dei reati. Si diceva allora che una legge speciale avrebbe potuto infondere nell'animo di tutti il convincimento di voler reprimere i ministri del culto per la rabbia di un partito, mettendoli fuori del diritto comune.

Ma ora che il nuovo Codice penale viene in discussione, si potevano non contemplare i reati degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni?

Gli articoli 173 a 176 sono forse *prolem sine matre creatam*, o sono invece una riproduzione delle disposizioni dei nostri Codici pas-

sati e di altri Codici degli altri Stati dell'uno e dell'altro emisfero?

Basta il considerare che ogni Stato ha diritto alla sua conservazione, e lo Stato si conserva con far rispettare le sue istituzioni e gli atti dell'autorità con la tutela dell'ordine pubblico e con provvedimenti efficaci per non fare turbare la pace delle famiglie.

Gli articoli adunque 173 a 176 sono ben collocati sotto il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione, poichè costituiscono un abuso di autorità. E si che dalla autorità che esercitano sulla coscienza nasce l'abuso dei ministri del culto, da elevarsi a reato.

La religione è la proprietà più sacra dell'uomo, ed il ministro del culto che esercita dominio sulle coscienze è ubbidito molto più che un funzionario pubblico che consuma un atto per dovere d'ufficio. Il ministro del culto infonde tale convinzione nell'animo del credente, che costui quasi rinuncia alla sua volontà per prestare cieca ubbidienza a chi gli promette la gloria della vita futura.

E se questa influenza sulle coscienze fosse benefica, quanti reati si eviterebbero! Con la solita mia franchezza voglio accennare a taluni fatti, alcuni dei quali sono consolanti ed altri desolanti, secondo la benefica o malefica influenza dei ministri del culto; ed il Senato bene si avvede che, per la mia posizione sociale, non sono da me raccolti da uomini di partito e dominati da passione contro il clero, ma veduti ed esaminati per farne dedurre utili conseguenze. (*Segni di attenzione*).

Quando il compianto conte Ponza di San Martino era luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane, in un momento di rivolgimenti e di brigantaggio, io ebbi una missione nell'interesse del pubblico servizio; ed arrivato in un paese mi funestai, chè nella pubblica strada, uomini concitati da ira funesta ed armati di fucili e di pugnali tiravano colpi da vedere il suolo bagnato di sangue umano, nè la forza pubblica accorsa potesse ristabilire l'ordine e frenare quei furibondi. Al rumore ed agli schiamazzi accorse sulla piazza il parroco, uomo venerando ed amato e rispettato da tutti per la santità de' suoi costumi, per gli atti di carità e per l'evangelica istruzione che dava ai suoi filiani, ed armato di tutto punto, di che? della croce, ed al fulgore di quella face, al fu-

rore di quelle bestie furibonde subentrò la mansuetudine; ed alla voce autorevole di quel vegliardo, che inculcava la pace per non incorrere nell'ira divina, tutti deposero le armi e la tranquillità fu ben presto ristabilita. Imitassero tutti i ministri del culto quel discepolo di Cristo, facessero valere nello stesso modo la loro autorità presso i credenti, e gli articoli 173 a 176 resteranno lettera morta.

Ora devo voltare la medaglia e dire fatti che tornano a vituperio dei ministri del culto: disperda il cielo l'augurio che simili fatti vituperevoli si rinnovassero, nell'interesse della religione santissima e della dignità del sacerdozio!

I fatti di Barletta, consumati nel 1867, contristarono quasi tutta l'Europa, ed io fui testimone oculare, poichè allora avevo l'onore di presiedere la Corte d'appello delle Puglie, ed indirizai un rapporto al Governo per mettere le cose al loro posto e rettificare molte cose erronee che si erano pubblicate. La causa occasionale dell'eccidio fu questa: che taluni cittadini da cattolici divennero evangelici e pacificamente iniziarono atti del loro culto, senza turbare la pace degli addetti alla cattolica credenza. Un monaco fanatico, nella predica in di festivo, ed astutamente audace, predicò il finimondo a causa della setta diabolica degli evangelisti. Il popolo, all'annunzio dell'ira divina e dei disastri consequenziali, smarri la ragione, invase le case degli evangelici, e con pugnali e con fucili ne scannarono tanti che il suolo rimase allagato di sangue umano. E se gli egregi funzionari del Pubblico Ministero non fossero accorsi sopra luogo senza porre in mezzo un minuto di tempo, e se non fossero pure accorsi due battaglioni che avevano a capo lo stimabile prefetto della provincia di Bari, e lo nominò a causa di onore, il senatore Fasciotti, presente a questa discussione, si sarebbe consumata una tragedia funesta a tutta la città! Il giudizio penale ebbe luogo, e Dio sa che ci volle per trovare nella predica gli elementi del reato, poichè il predicatore adduceva a sua difesa di non essere incorso in abuso esponendo dal pulpito una sua opinione.

Racconto un altro fatto che costituisce evidentemente il reato dell'abuso della forza morale di un ministro del culto, turbando la pace



della famiglia. Una dama rispettabilissima, madre affettuosa d'un onorato figlio, e che per la sua vistosa fortuna si distingueva per opere di beneficenza, s'indusse a negare i semplici alimenti al suo buon figliuolo, il quale fu costretto ad adire l'autorità giudiziaria per non morir di fame. La causa venne in appello, e non potendo io persuadermi che una madre di santi costumi negasse gli alimenti al figlio, pel quale sentiva tutto l'affetto, disposi la comparsa personale delle parti, e ritenni a me l'istruzione di questo affare. Volli dapprima sentire la madre, ed è ben facile l'intendere che iniziai il mio discorso per vedere estinta una lite che lacerava il cuore della stessa madre, dalla quale volli sapere perchè voleva essere crudele verso il figlio; e quella rispettabile matrona mi confessò lacrimando che il confessore le avea vietato sotto pena della dannazione eterna di dare gli alimenti al figlio, che avea seguito il generale Garibaldi. (*Sensazione*). Se non è questo un reato che turba la pace delle famiglie per l'abuso di autorità di un ministro del culto, ne lascio a voi il giudizio.

Ed esempi di abuso di autorità di un ministro del culto per pregiudicare i legittimi interessi patrimoniali delle famiglie ne abbiamo molti e molti, e mi fermerò soltanto ad accennare deplorabili fatti in occasione delle leggi di soppressione di enti ecclesiastici o di conversione di beni di enti ecclesiastici conservati. S'insinuava sotto pena di dannazione che non dovevansi acquistare immobili delle corporazioni ecclesiastiche, i quali si vendevano all'asta pubblica per effetto di leggi inique; e ne venne che le aste o rimanevano deserte, o la vendita dovea seguire a vil prezzo. Ma questi ministri, che erano così scrupolosi, consideravano poi come opera meritoria gli acquisti che essi facevano per interposte persone o nell'interesse di parenti a vil prezzo. Questa diminuzione di patrimonio era evidentemente illegittima, avea per fine di discreditare le leggi e le istituzioni; e come non reprimerli questi fatti?

E vedete bene che l'art. 174 eleva a reato l'abuso del ministro del culto, per effetto del quale pregiudica i legittimi interessi patrimoniali. Non vi è abuso d'autorità quando il ministro del culto sconsiglia lo accrescimento illegittimo della proprietà. Mi domandarono due giorni fa taluni ecclesiastici se l'on. Zanardelli

li avrebbe fatti processare se consigliavano i moribondi o gli uomini sani a restituire la roba rubata, poichè la restituzione costituisce una diminuzione di patrimonio dei ladri o dei furfanti; io risposi loro che l'on. Zanardelli sarebbe disposto a dare un beneficio ecclesiastico ai ministri del culto che consigliano i credenti ad essere morali, a non desiderare la roba altrui, e se l'hanno derubata, *res reclamatur ad dominum*. Si vede bene che la domanda mi venne fatta non per ingenuità, ma per ironia.

Potrei enumerare altri fatti assai gravi che avrebbero dovuto meritare repressione, ma gli archivi penali sono assai scarsi di processi per reati di abuso dei ministri del culto, non per debolezza di autorità, ma per quella moderazione di cui devono dare prova i Governi forti ed illuminati; e la magistratura ha sempre largheggiato in benevolenza verso ministri del culto che credevano di agognare al vanto del martirio.

Prevedo un'obiezione, poichè mi si potrebbe dire che, per la forma in cui sono concepiti gli articoli 173 a 176, si potrebbero estendere le punizioni della legge ad atti onesti e nobilissimi del clero. Se valesse quest'obiezione, le parole di ogni legge punitiva si potrebbero estendere agli atti i più puri e morali. È il dolo l'elemento essenziale di ogni reato; e quando negli atti dei ministri del culto non v'è dolo, ma solamente un'opinione che non si esprime per pregiudicare interessi pubblici o privati, non vi sarà Ministero Pubblico che inizierà un procedimento. La libertà religiosa è garantita dallo Statuto, ed i ministri del culto che danno a Cesare quello ch'è di Cesare, ed a Dio quello ch'è di Dio, troveranno nelle nostre leggi una salutare protezione. Io spero che dopo pubblicato il Codice penale ed adottati gli articoli in questione, i ministri del culto riconosceranno che soltanto coloro i quali rinunziano all'amore alla patria, al rispetto dovuto alle istituzioni, alle leggi ed agli atti dell'autorità, ed al rispetto dovuto alla pace delle famiglie, incorreranno nelle sanzioni penali. Il tempo corregge in questo mondo tante cose buone o ree; e se è vero che buona parte del clero italiano si distingue per meriti civili e religiosi, spero che in un tempo non lontano sarà unanime tutto il clero nel concorrere colla concordia al trionfo della vera morale cattolica ed alla prosperità

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 1888

della patria, legata indissolubilmente al nostro augusto Sovrano ed alla Dinastia. (*Benissimo*).

Dò termine al mio dire esprimendo l'augurio che l'unificazione legislativa penale, beneficio supremo per la patria politicamente unificata, riesca tale da giovare all'immenso interesse della giustizia, che è il fondamento degli Stati.

Dopo che sarà approvata, dopo il vostro voto, la legge che autorizza il Governo alla promulgazione del Codice, attendiamo dalla sapienza dell'onor. ministro guardasigilli la nomina di una Commissione autorevole e sapiente da offrire tutte le guarentigie dello studio severo e profondo del coordinamento.

Va lodato il ministro che non ha risparmiato fatiche, ed ha affrontato tutte le difficoltà per raggiungere un sì santo scopo, poichè dalla bontà di un Codice penale si può giudicare dello stato di civiltà di una nazione, e della bontà delle patrie istituzioni.

In Roma la scienza del diritto fu portata al sommo della gloria per quella successione di giureconsulti, che con ugual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari; e da Roma risorta a nuova vita, si deve emanare un Codice inteso a garantire nel più ampio senso la vita, l'onore e la libertà dei cittadini, nonchè i diritti sacri della società offesa. Uno degli atti più gloriosi del nostro augusto Sovrano, scudo, sostentamento e speranza delle pubbliche libertà e dell'indipendenza nazionale, sarà quello di firmare il nuovo Codice penale, ed il ministro che contrassegnerà questa firma potrà dirsi *terque, quaterque beatus*. (*Viri segni di approvazioni. Bravo, benissimo. Molti senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori. Forse molti di voi, rammentando le discussioni, che, 15 anni or sono, ebbero luogo in quest'aula, e la voce autorevole, che, non ha guari, evocai d'oltre la tomba, come eco di quelle, crederanno, che oggetto unico, od almeno principalissimo, del mio discorso siano quelle disposizioni, che allora il Senato respinse in una legge a sè, e che ora il Senato prende in esame con tutto l'insieme del Codice penale. E certamente, per chi professa coerenza d'idee, non meno che per chi si disdica, sarebbe troppo comodo

espedito il ricorrere al silenzio. Oltrechè, se è sempre importante il segnare il limite: sin dove la libertà non soffre costringimenti, e dove comincia ad esercitare il suo impero la legge, tanto più è importante, allorquando si tratta di quei confini, che impunemente non si valicano, senza con ciò toccare alla Divinità ed all'uomo nella loro natura e nelle loro relazioni.

Anche la stessa libertà di coscienza però, la libertà della coscienza religiosa, finalmente è la libertà dell'animo umano; quella libertà, nella cui orbita tutte le libertà, ciascuna nel suo ordine, tanto più si svolgono, quanto più se ne ispirano.

Parlo, non di una libertà metafisica ed astratta, ma della libertà vera ed attiva, che è il fondamento e la giustificazione di ogni diritto punitivo. Ogni altra libertà diventa cieca e sfrenata, se questa rinnega; se rifiuta di attingervi alimento e di riconoscervi la propria radice; se crede di averla soffocata solo perchè l'abbia negata.

Ora, davanti a questo principio sommo, il quale domina tutta una legislazione penale, certamente non scema l'importanza delle particolari disposizioni, e più specialmente di quelle, di cui ho fatto cenno. A patto però di non credersi perciò dispensati di discorrere in via generale dei principî, che informano il Codice; delle disposizioni, in cui si determinano; delle principali innovazioni, le quali ci vengono proposte.

Or bene: la Commissione Senatoria a me parve, che abbia egregiamente espresso i meriti principalissimi di questo disegno di Codice penale, ed ai quali avrei desiderato, che si fosse rivolta particolarmente l'attenzione di alcuno, che non in tutto vi si è dichiarato favorevole, od anzi del tutto vi si è dichiarato contrario.

La Commissione Senatoria ha prima di tutto stabilito con molta evidenza, che questo disegno di Codice penale ha dato al giudice un largo arbitrio tra il massimo ed il minimo della pena. Sta sempre la massima di Bacone, a cui allude anche la relazione Senatoria: ottima essere quella legge, che dà il minor campo all'arbitrio del giudice. Ma ciò va inteso nel senso, che la legge deve essere chiara, precisa, non ambigua. Colle guarentigie, che si hanno oggi nei giudizi, e con quel più attento esame, che oggi si fa

della criminalità, il metodo seguito nel disegno di Codice penale, quanto all'applicazione delle pene, metodo, che è molto conforme a quello seguito principalmente dal Codice Olandese, è degno veramente di lode, e tanto più che in esso non si eccede.

Non si eccede in esso, nè col disegno di Codice dell'onorevole Ministro, quando vi si toglie la facoltà, che in qualche altro disegno di Codice era pure concessa, di sostituire il confine o l'esilio alla detenzione che non superi un anno; e così, quando vi si toglie la facoltà di attribuire nel giudizio a causa non disonorante un fatto, che la legge *a priori* attribuisce a causa disonorante. Tanto meno in esso si eccede colle proposte della Commissione, quando chiede, che sia tolto l'arbitrio nel giudice di sottrarre alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza colui, il quale vi è soggetto per legge.

Vanto ancora maggiore di questo disegno di Codice penale, ed il quale avrei ambito, che non passasse inosservato da alcuno degli oratori, con cui sono lieto il più delle volte consentire, si è quello, che meglio non saprei esprimere, che colle parole medesime della Relazione del Senato.

« Questo disegno di Codice penale, senza punto rinnegare quei veri morali che, scolpiti nella coscienza delle generazioni umane, sono presidio e fondamento dell'ordine sociale, e con questo anche della libertà umana, mostra aver tenuto conto dei recenti progressi avvenuti nel dominio delle scienze sociali, mercè la cognizione aumentata dei vincoli, che rannodano la vita fisica e spirituale dell'uomo, come delle attinenze intime fra le esigenze materiali ed economiche, e le esigenze morali e giuridiche della società umana ».

Altri meriti segnalati dalla Commissione Senatoria sono questi, che brevemente epilogo, ed epilogo tanto più brevemente, quanto più sono felici le espressioni adottate nella relazione :

Che cioè colle pene si vuol spegnere il delinquente nell'uomo, e non l'uomo nel delinquente;

E che si adopera con grande cura un linguaggio, il quale, pure a costo di allontanarsi da quella forma di esprimersi, che è la forma solita e tradizionale della scuola, è più accessibile alla comune intelligenza, a cui pure bisogna ricor-

rere quando si invocano i pronunciati dei giudici popolari.

In ciò forse anzi il Codice esagera; in ciò si potrebbe dire, che ha il difetto delle sue qualità, poichè, come avverte la stessa relazione della Commissione Senatoria, in qualche punto il voler pure dispensarsi dal linguaggio giuridico, diremo, classico, non è scevro da creare difficoltà.

Ora, o signori, a questi pregi io avrei voluto, che avessero rivolto l'attenzione coloro, che in quella vece si son fermati ai difetti inevitabili di un'opera, come è questa, e ne han tratto argomento di opposizione contro tutto il Codice.

Ai quali difetti, che possono riscontrarsi in alcune disposizioni, ben possiamo sperare, che efficacemente rimedi l'onorevole Ministro Guardasigilli, coadiuvato dalla Commissione, che dirò addirittura Commissione legislativa.

Non è tanto in nome della unificazione, che io reputo doversi accogliere con favore il Codice, che ci viene proposto, e ciò quantunque le ragioni dell'unificazione abbiano grande possa sull'avviso mio.

Noi fortunatamente non avremmo bisogno di ricorrere per l'unificazione del diritto punitivo a quegli argomenti, a cui è ricorso il Bismarck, quando doveva indurre il Reichstag all'adozione del Codice penale Federale.

No, di certo; in Italia han potuto sussistere fortunatamente legislazioni penali diverse, non solamente senza scapito del sentimento nazionale, ma anzi in un periodo di tempo, in cui il sentimento nazionale si è venuto rinvigorendo più e più.

Ed il voto del popolo Svizzero nel 1879 ha perfino ridata ai singoli Cantoni la facoltà, stata a essi tolta dalla Costituzione del 1874, di ristabilire la pena di morte, senza che per questo nessuno dubiti, che sia meno tenace di quello, che fosse dianzi il sentimento nazionale del popolo Svizzero.

Se insomma non si trattasse, che della unificazione, potremmo benissimo indugiare, quantunque ripugni, che il cittadino di un unico Stato sia punito di morte o no, a seconda che compia il reato al di qua o al di là di una linea di confine, a seconda, che la vaporiera l'abbia oltrepassata o no.

Ma non si tratta solo di unificare la legislazione; si tratta di riformarla. Ed allora vorremmo noi discutere la riforma di più Codici,

se ci è anche troppo il dover discutere la riforma d'un Codice?

Comunque si pensi, e dirò poi il mio pensiero, sulla pena di morte, dobbiamo convenire, che, finchè essa è scritta in un Codice, tutta la scala penale prende norma da essa. Ora che cosa avviene in Italia? Questa pena è scritta nella legislazione penale per la più grande parte d'Italia; ma in nessuna parte d'Italia già da parecchi anni viene irrogata.

A chi dunque è rimessa in fin de' conti l'irrogazione delle pene?

Si fa veramente dipendere dalla legge? No; è rimessa del tutto alla decisione dei giurati, ed all'esercizio del diritto di grazia.

Ciò solo basterebbe a risolverci, perchè finalmente quell'ordinamento penale, il quale è scritto nel Codice, sia poi quello, che viene effettivamente applicato. Ciò non va solamente detto, quanto alla pena di morte, ma quanto a tutte le pene. Poichè, se nel Codice sta la pena di morte, ma in fatto non si applica, noi facciamo dipendere dai sentimenti, i quali determinano la decisione dei giurati, e l'esercizio del diritto di grazia, e la pena di morte, e le pene che vi si sostituiscono. Sono esse quali sarebbero, se a dirittura formassero l'oggetto primo delle statuizioni della legge, e non fossero invece statuite esse medesime dalla legge nella supposizione, che prima di esse sta nel Codice scritta una pena massima, e che questa è la pena di morte?

Intanto progredivano notevolmente gli studi delle scienze, che con nome generalissimo diremo le scienze mediche.

Si cominciò dal mettere in rilievo varie cause, le quali, comunque non distruggano il principio della imputabilità, possono influire di fatto su di essa.

Son queste di doppio ordine, e cioè: cause patologiche, come le malattie mentali, la morfomania, l'alcoolismo, il sonnambulismo, l'ipnotismo; e cause, che non dipendono da malattia, ma bensì ataviche, ereditarie, istintive, somatiche, ed infine cause sociali.

Fino a qui dunque si erano introdotte delle eccezioni alla imputabilità: la imputabilità in sé medesima però non era disconosciuta.

Poi si è messa in causa anche l'imputabilità, e senza più si è negata: si è negata davanti ai tribunali, e non, come dianzi, ponendo

in essere le condizioni di fatto, che di volta in volta vengono a toglierla o diminuirla, ma addirittura negando, ch'essa sussista mai, negandola insomma nella radice, ossia nella libertà umana dalla quale dipende.

Ora, coloro i quali hanno principalmente posto in rilievo le cause, le quali influiscono sull'imputabilità, oppure addirittura vanno alla negazione dell'imputabilità, per conto proprio non si trovano imbarazzati. Essi infatti, per l'irrogazione delle pene, non richiedono l'imputabilità, e comunque si accontentano di toglier di mezzo il reo, non importa se imputabile o no, pur di premunirsi da esso. Non si preoccupano insomma di un vero e proprio diritto punitivo. Essi non hanno di mira, che di premunirsi dal reo, e ciò, come si dice, coll'eliminarlo, sia pure, se d'uopo, anche colla morte:

Per non perder pietà si fan spietati.

La cosa è molto diversa, quando si tratta di applicare Codici, che presuppongono la imputabilità. Poichè non si può punire chi non è imputabile: che fa il giurato, quando si arriva a far dubitare, che la imputabilità effettivamente sussista?

Il giurato assolve.

Ed ecco in che modo trovano spiegazione quelle decisioni di giurati, che tante volte hanno così scosso ed offeso il sentimento pubblico.

Ora io domando, se noi legislatori possiamo restar indifferenti? Crediamo noi che non ci sia nulla da fare? Oppure non sentiamo il bisogno, il dovere, che la legge richiami in sindacato se stessa, ed esprima più chiaramente i dettami della coscienza universale?

Un'altra ragione vi è, per cui altri disse: troppo presto; ed io direi, se mai, troppo tardi, quanto al venire ad una risoluzione.

Si disse cioè, che non si ha un ordinamento carcerario, il quale sia adatto ad effettuare tutte le statuizioni del Codice penale.

Si vorrebbe dunque far precedere l'attuazione dell'ordinamento carcerario, che, come è detto anche nella relazione Senatoria, diventa il fulcro di tutto l'ordinamento penale.

Ma come si vorrebbe, che si gettassero ingenti somme per attuare un ordinamento carcerario, quando ancora non sappiamo, secondo quali principi debba essere statuito?

Come si vorrebbe attuare un ordinamento

carcerario, quando domani può esserne statuito dal Codice uno diverso?

Le ragioni, che ho detto, più ancora che la ragione dell'unificazione, mi fanno augurare, che si arrivi una buona volta alla riforma del Codice penale.

Nè comprendo, come, parlando di un Codice penale, si possa parlare di semplici ritocchi, quali vengono via via suggeriti dalla esperienza.

Le varie parti di un Codice penale, od almeno di un Codice stabilito su certi principi fondamentali, e non ridotto semplicemente a provvisori di necessità, hanno un così stretto nesso fra di loro, hanno tanto bisogno di essere fra di loro proporzionate, che non c'è altro modo possibile di riformare il Codice, che dando unità a tale opera di riforma.

Il nuovo Codice pertanto, che si invoca, perchè cessi in Italia la diversità della legislazione penale, è anche più necessario: 1° per dare il suo impero alla legge; 2° ai giudizi, autorità morale; 3° all'ordinamento carcerario, un assetto definitivo, ed in tutti i sensi sano.

Molti pensatori non hanno gran fiducia nelle guarentigie, che noi eravamo soliti di cercare nel diritto punitivo, e vanno quindi in cerca di altre guarentigie.

E questi più o meno sono anch'essi oppositori del nuovo disegno di Codice penale.

Per dimostrare l'insufficienza delle guarentigie del diritto punitivo, si comincia, diciamo pure, con l'esagerare la statistica della delinquenza. È questione, che si fa ogni anno nella Commissione di statistica giudiziaria. Ma i dati statistici, ben fu detto dall'Holtzendorff, corrispondono alle lettere iniziali delle lingue Semitiche, e che bisogna vocalizzare; sebbene le iniziali del Corano non arrivino poi nemmeno ad essere vocalizzate.

Prima di tutto non bisogna meravigliarci di certe contraddizioni statistiche, che tali non sono in realtà, ma dipendono dal momento diverso, in cui si raccolgano i dati, a seconda, cioè, che sieno dati approssimativi o definitivi, od a seconda, che sieno raccolti dall'autorità di pubblica sicurezza, o dall'autorità giudiziaria, ciascuna nei limiti delle proprie attribuzioni.

E poi, per l'Italia è impossibile disconoscere, che siavi maggiori difficoltà per la statistica

giudiziaria che in altri paesi, quali l'Inghilterra, dove la statistica giudiziaria piglia forma da una popolazione fortemente agglomerata, o della Francia, ove tutto l'assetto delle cose ebbe assai più tempo che nell'Italia unita, perchè anche nella criminalità ci sia un andamento soggetto a certa regolarità.

Ed infine, qualche volta non si fa sufficiente attenzione, che collo stesso incivilimento aumentano: 1° gli incentivi alla criminalità, particolarmente per l'aumento dei bisogni; 2° ed aumentano gli oggetti, che possono costituire oggetto di reato.

In altri tempi evidentemente non vi poteano essere reati contro i telegrafi e contro le strade ferrate!

Ora perchè la statistica criminale registra anche i reati contro le strade ferrate e contro i telegrafi, perchè insomma il numero dei reati è aumentato, vorreste trarne argomento contro il diritto punitivo? vorreste attribuire ad insufficienza dei Codici i reati, che aumentano, non pel fatto, che i Codici non li abbiano impediti, ma pel fatto, che prima non erano neanche possibili?

Bene ha detto un riverito nostro collega, esservi una criminalità specifica della stessa civiltà.

Anche nella civiltà vi è, egregiamente ha detto, la partita dell'ordine in confronto della partita del disordine. Anche la civiltà ha le sue febbre, le sue infezioni, come ha le caldaie, che scoppiano, od i treni, i quali si collidono.

Si vogliono i sostitutivi penali! Tutti li vogliamo; e che cosa intendiamo di fare noi, tutti i giorni, colle nostre leggi, se non dei sostitutivi penali? Ossia, che cosa intendiamo, se non di creare una condizione di cose, che porti alla diminuzione dei reati? È questa non solo l'opera di tutta la legislazione, ma l'opera, che dobbiamo proporci tutti nell'adempimento stesso de' doveri nostri individuali. Tutti insomma dobbiamo mettere in giuoco le molteplici emulazioni, come le denominava il Romagnosi, dalle quali dipende l'incivilimento.

Tra i sostitutivi penali io metto in prima riga il sentimento religioso; quel sentimento religioso, dico, il quale non rinnega la patria, ma la serve; il quale non abdica alla ragione, ma la invita a salire più alto; che infine non ci costringe a sopprimere le pure gioie del sen-

timento nazionale, ma si in se stesso lo integra e lo esalta.

Tutti vogliamo questi sostitutivi penali, tutti vogliamo impadronirci dei fattori *individuali*, dei fattori *sociali* e, diciamo pure, degli stessi fattori *fisici* del delitto, e ciò per diminuire la criminalità.

Ma chi di noi è persuaso, che questi sostitutivi penali sieno giunti a tale, da farci porre nelle sferre il dritto punitivo? O non dobbiamo piuttosto dire, che di questa grande prevenzione sociale, ben diversa ed essenzialmente diversa dalla prevenzione di polizia, lo stesso diritto punitivo fa parte, e parte principalissima?

Fra i *nichilisti* del dritto penale, come sono chiamati dai loro avversari, vi hanno di coloro che vorrebbero fare a meno di qualsiasi Codice; altri no, e si accontentano che delle loro idee i nuovi Codici tengan conto; che le loro idee entrino nei nuovi Codici, come il cavallo di Troia.

Essi dai loro avversari sono anche denominati i *semplicisti* del diritto penale, siccome quelli, che vanno per le più spiccie alla eliminazione del delinquente, senz'altre indagini della imputabilità morale, e della proporzione fra questa e la pena.

L'accusa non è accettata, od almeno non è accettata senza riserve: sia perchè, se non un Codice veramente punitivo, un Codice di difesa sociale pure lo vogliono: sia perchè in questo, se non tengono conto dell'imputabilità morale, e della proporzione della pena con essa, tengono però conto del danno sociale, del pericolo di difesa, e dei mezzi di difesa proporzionati.

Tutto è vero; ma è anche vero, che per essi l'imputabilità è « la foglia secca del grande albero del giure penale », e quindi non si occupano del reato, se non in quanto è temibile socialmente. E si è per questo, che intitolano il diritto, che noi diciamo diritto punitivo, criminalogia sociale.

Partendo da tali aforismi, e da tali dottrine, è evidente, che non possono lodarsi di un Codice, come questo, che in quella vece pone il suo studio principalissimo nella proporzione dell'imputabilità col reato.

Chè anzi tanto più si oppongono ad un Codice, quanto più rappresenta nelle condizioni dell'opinione pubblica un perfezionamento e un progresso in confronto dei Codici vigenti. In

questo stesso progresso, essi non vedono, che un maggiore ostacolo all'adozione delle loro idee.

E ciò si spiega benissimo, dacchè questi nuovi Codici finalmente entrano a pigliar posto in quella, che diremo pure la grande tradizione classica del diritto penale.

E sia; ma questa non sarà forse una ragione di più, perchè, se essi si oppongono per rigore di logica al nuovo Codice, noi invece dobbiamo accettarlo con animo più sicuro?

Chè anzi noi ci troviamo così condotti ad accogliere il nuovo Codice, siccome quello che ha per sé anche il voto degli oppositori.

Lo ha infatti, perchè, se vi si oppongono, si è perchè lo credono buono.

Signori Senatori! Alcuni anni sono è stata nominata una Commissione, la quale doveva occuparsi del Codice penale, e particolarmente poi si desiderava, che vi appartenessero coloro i quali fossero favorevoli alla conservazione della pena di morte.

Ebbene: di questa Commissione sono stato chiamato a farne parte io pure; ed è da quel momento, poichè io non mi ero mai chiarito, nè privatamente nè pubblicamente, favorevole alla pena di morte, che è cresciuta in me la diffidenza verso quella scuola, che dalla filosofia arguisce la tendenza a delinquere.

La tendenza in me a favorire la conservazione della pena di morte si arguiva dal fatto dell'essere io, e non a torto, stimato, come tenacissimo conservatore dell'ordine sociale e politico.

E poichè si credeva, e da alcuni tuttora si crede, che la pena di morte sia essenzialmente necessaria per l'ordine sociale e politico, si spiega benissimo che io, e a tale scopo, venissi chiamato a far parte della Commissione.

Ma che? Si vuole proprio far dipendere la sicurezza sociale da una pena, la quale da tanti anni sussiste bensì nel Codice, ma non s'irroga mai?

Penso, che qui vi sia un grande equivoco, e che cioè molti vadano col pensiero a certe condizioni sociali, in cui rube, incendi, stragi occupano in modo tutta una contrada, più o meno vasta, che assai più, che a giudicare e punire, vi si dee pensare a difendersi.

Allora, si capisce, la morte non si discute, si infligge; o, a dir meglio, non tanto si tratta

di punire questo o quell'individuo, ma di punirci dai malfattori tutti.

In altre parole siamo in una condizione di guerra, e della peggiore delle guerre.

E parimenti, quelli, che ci mettono in contraddizione con noi medesimi, perchè manteniamo la pena di morte per la milizia, non pensano, che la loro osservazione va molto più in là di quello a che essi mirano. *Tutte* le leggi della milizia sono fuori del diritto comune, e non la pena di morte solo. *Tutto* l'ordinamento della milizia si riduce ad un ordinamento di difesa e di offesa a mano armata. La milizia, essa medesima, non è che la personificazione vivente di un *ius bellicum*.

Ma, e che forse gli Inglesi non hanno prezioso l'*Habeas corpus*, solo perchè, quando la salvezza della patria lo richiede, non si esita di sospendere anche questo privilegio, guarentigia massima della libertà?

E quale argomento può trarsi contro l'abolizione della pena di morte, nelle condizioni sociali ordinarie, dal fatto, che si mantiene per un ordinamento, che, anche in tempo di pace, è pur sempre ordinamento bellico, oppure dal fatto, che si statuisca nei luoghi, che essenzialmente sono in uno stato di guerra?

Anche i Romani si compensano del misero strazio, che si è fatto del corpo di Fulvezio, potendo affermare: *gloriarì licet, nulli gentium miliores placuisse poenas*.

Ora, io penso, che anche storicamente la efficacia della pena di morte si esageri.

Ricordo, nelle discussioni del Codice penale federale Germanico, il principe di Bismarck aver detto: la sicurezza di diritto, che godiamo negli Stati odierni, dipendere in gran parte dai rigori penali, che si applicavano in altri tempi, e particolarmente dalla pena di morte. Venne interrotto, ed allora ebbe uno di quei suoi intuiti felici, nel quale, sollevandosi a più alte regioni, riconobbe, che lo stato di sicurezza giuridica negli Stati odierni più veramente dipende dall'incivilimento, e soggiungeva, da quella stessa influenza della civiltà Cristiana, la quale continua ad illuminare perfino quegli animi nei quali è tramontata.

Ed invero, anche per le regioni che più particolarmente conosco, non seppi mai persuadermi di quanto si è detto, che la grande si-

curezza, di cui godiamo, dipenda dall'applicazione del Codice penale del 1810.

No, assolutamente no; si dica pure, anche in queste regioni esserci stati dei periodi di tempo, nei quali, non ostante che si fosse già applicato da gran tempo e quel Codice e poi altro Codice, esso pure non eccessivamente blando, si dovette ricorrere a provvisori straordinarissime. Ma non si dica, che la condizione ordinaria permanente vada attribuita a questo o a quel Codice penale.

Credete voi, che al tempo della Repubblica Veneta le leggi penali non fossero severe? che la pena di morte non si applicasse?

Non parlo delle leggende del Canal Orfano, o dei Pozzi, ben diversi da quello, che ai poeti piacque rappresentarli, e nei quali, ad ogni modo, alla fine della Repubblica, non c'era più alcun recluso. Queste non sono che fole o *cajunnie*.

Ciò non toglie, che la pena di morte dalla Repubblica, come da tutti gli Stati, si infliggesse, e si infliggesse di frequente. Ricordo, che mi si additavano i luoghi del delitto, dove si era, a memoria di uomini, eretto lo spettacolo esemplare della forza!

Ma un antico professore dell'Università di Padova, che nei suoi ultimi anni di vita mi iniziò agli studi del diritto penale, mi ricordo, come fosse ora, con quale vivacità di persuasione mi diceva: « Sa Lei ciò che veramente ha scoraggiato il mestiere dell'assassino, del grassatore? Sono state le *strade*, sono stati i mezzi di comunicazione, che hanno reso impossibile l'agguato, resa impossibile l'impunità. »

Nel discutere della pena di morte io ripenso dunque a queste impressioni, le quali sono rimaste nell'animo mio con quella vivacità, con cui vi si imprimono, quando ancora l'animo è più fervente nell'inoltrarsi sul cammino della vita.

Nè a me si chieda di essere favorevole alla pena di morte, quando in un mausoleo leggo l'epigrafe:

ANTONIO FOSCARENO EQUITI | BINIS LEGATIONIBUS |  
AD ANGLIAE, GALLIAEQUE REGES FUNCTO | FALSAQUE  
MAJESTATIS DAMNATO | CALUMNIA IUDICII DETECTA |  
HONOR SEPULCRI ET FAMAE INNOCENTIA | XVIRUM DE-  
CRETO RESTITUTA | MDCXXII.

Ha un bel dire uno dei più grandi nostri poeti, che la giustizia viene

Dalla vendetta delle età venturo.

Ma quando davanti al magistrato Veneziano (è storia? è più che storia: è l'espressione della umana coscienza) comparve il padre di colui, che per un concorso di indizi era stato condannato innocente al patibolo, ed il magistrato, gli diceva, « Sta tranquillo, sarà proclamata la sua innocenza », lo sventurato padre rispondeva: « Ma mio figlio è morto! » E quando il magistrato gli replicava: « Finchè Venezia sarà Venezia, tuo figlio avrà suffragio di preci », prorompeva: « Ma mio figlio è morto! » Quando infine il magistrato insisteva: « Sarà ricordato ad ogni sentenza di morte, che si pronunzi », un'altra volta esclamava: « Ma mio figlio è morto! »

No, o signori! Sieno anche pregiudizi quelli, che in noi si trasformano in resistenza alla conservazione della pena di morte: sarebbero grandi, nobili pregiudizi.

Non obbediamo più veramente agli alti principi, dai quali il gius penale si informa? Perchè si ebbe ricorso alla pena di morte? Perchè si reputava la massima delle pene.

È vero questo nemmeno storicamente?

Tale non era l'opinione di Elisabetta Petrowna, quando, anche prima del libro del Beccaria, aboliva, salvo che pei delitti politici, la pena di morte, ma trovava ben altra compensazione nella conservazione del *knut*.

Tale non era l'opinione di Pietro Leopoldo, che siamo soliti citare quando si parla dell'abolizione della pena di morte. Dopo avere abolita la pena di morte, dopo avere anche reso impossibile al condannato, dopo 30 anni in cui si fosse condotto bene nel carcere, di domandare una grazia che non gli era mai negata, Pietro Leopoldo, a suo modo filosofo, obbligò il condannato, che nell'ergastolo doveva trascinare tutta la sua vita con doppia catena ai piedi, di portare sul petto un cartello, il quale diceva: *Estremo supplizio!* Questo era pel principe filosofo l'estremo supplizio; non la pena di morte.

Al tempo nostro però vi hanno altre ragioni, le quali ci dissuadono dal credere la pena di morte la massima delle pene.

Basta por mente agli impulsi, che muovono al delitto i grandi delinquenti; basta por mente, quanto si siano rallentati i freni, i quali pur si opponevano alla esecuzione dei reati.

È strano, come il principe di Bismarck si con-

fortasse nel propugnare il mantenimento della pena di morte, col pensiero, che infine la morte sia *ianua vitae*.

Molti avranno letto, ma vorrei che tutti leggessero le parole dette da Antonio Rosmini al patibolo di un giustiziato, in Rovereto, ora saranno 60 anni. E non dubito, che questo stesso spettacolo della giustizia Divina e della giustizia umana, che vengono a terribile cimento in quel supremo momento, più e più ci dovrebbero rendere peritosi nel favorire la pena di morte.

Nella stessa storia dell'Inghilterra quale contrasto fra la legge, che condanna e la religione, che perdona, e di quanto profondo perturbamento popolare non fu talora cagione!

Chi in nome della giustizia Divina non si ritrae dalla infizione della pena di morte, dovrebbe dubitare di sè, dacchè colui che crede la morte *ianua vitae*, si trova d'accordo con tanti, i quali oltre la tomba non vedono che il nulla!

. . . . Or chi non vorrebbe mai  
Andarne curvo, e trascinarsi ansando  
Sotto il gravoso incarco della vita,  
Se non fosse il terror di qualche cosa  
Dopo la morte?

Troppi sono i dolori, troppe le miserie di questa vita, perchè l'uomo si arrestasse davanti alla buia terra, da cui il viandante non ha ritorno, se l'uomo non fosse trattenuto dal dubbio, che colla morte non siano saldate tutte le partite.

Alla vita non si annette pregio, se non in ragione del pregio, il quale si annetta ad una vita, che serbi altri compensi, altre riparazioni.

Si è per questo, o signori, che Amleto ci persuade a non cercare il sollievo dei mali, che soffriamo, coll'andare incontro a mali ignoti. Si è pel dubbio, che nel sonno della morte ancora si sogni; pel dubbio, che i legami colla vita avvenire non si spezzino altrettanto facilmente, che quelli con la vita presente. Si è questo « poi misterioso e fatale », per cui al conte di Moor cade la pistola di mano, dopo averla fatta passare più volte vicino alla fronte. Si è questo se, per cui l'Inominato getta da sè l'arma. Shakspeare, Schiller, Manzoni, questi scrutatori dell'animo umano, sono essi i grandi commentatori dei Codici. E quando dalla camera di studio



di Fausto il grido di maledizione, che maledice il possesso di una donna, di un figlio, di un aratro, quando questo grido, invido e selvaggio, si propaga nelle moltitudini, dite, o signori, se ai grandi delinquenti si fa ambito dono, quando si abolisce la pena di morte?

La questione della pena di morte, che in nome del diritto antico era quasi chiusa, si riapre in nome di un diritto penale, che diremo dell'avveuire.

Prima però voglio togliere dall'animo vostro una prevenzione, che non ha ragione di essere.

Si dice, che sono i *giurati*, infin dei conti, i quali hanno reso impossibile l'irrogazione della pena di morte.

Non è vero. Con alla mano le statistiche dell'impero Austriaco, che hanno formato oggetto di studio del collega nostro, di già citato, gli stessi *giudici* ricorrevano per la più gran parte delle sentenze, alle mitigazioni *straordinarie*, con cui si scendeva anche al di sotto del minimo della pena.

Lo stesso si praticava al tempo della Repubblica Veneta.

Il che vuol dire, che l'irrogazione della pena di morte non tanto dipende dall'essere la decisione di *giurati*, o di *giudici*, ma bensì dall'essere una pena, o no, in proporzione colle idee del tempo.

Fra coloro, che intendono assai più ad una opera di eliminazione, che non di punizione, ve ne ha, oh! lo so bene, che davanti alla pena di morte si arretrano. E altri, come vedemmo nel Congresso Antropologico di Roma, si son mostrati felicissimi, che l'argomento non fosse, come si usa dire, all'*ordine del giorno*.

Sta bene: ma coloro stessi, che vogliono ridurre il diritto penale ad una scienza chirurgica, dovrebbero pur ricordarsi, che nemmeno nella chirurgia si presta oggidì fede alla posanza di quell'arte, *qua, herculea quasi manu, ferri ignisque riribus armata, omnia fere mala proteruntur, colliduntur, extinguuntur*.

Confidino dunque anch'essi nella potenza riparatrice, che può farsi sentire, sia mediante l'azione delle forze sociali tutte quante, sia mediante quella stessa azione benefica, che arrivi a ridestarsi nell'animo del delinquente.

Poveri illusi noi, se per mantenere nel Codice una pena che non si applica, si trascurasse quello che si possa effettivamente otte-

nere mediante un ordinamento penale, che abbia effettivamente applicazione!

La relazione dell'onorevole Ministro non divaga in teorie, e sta bene; però non le dissimula.

Ora, a mio avviso, tutta, in fondo in fondo, le teoriche del diritto penale (poichè in quest'aula non si deve scendere a distinzioni scolastiche) si riducono a due principi sommi, e cioè a quelle, le quali si fondano sulla *giustizia assoluta*, ed a quelle, le quali si fondano sull'*ordine sociale*.

Nè quando si parla delle teoriche, le quali si fondano sulla giustizia assoluta, si deve senz'altro ricorrere col pensiero al diritto penale mistico, il quale si esercitava, come una delegazione diretta della Divinità.

Le stesse teoriche della giustizia assoluta si sono trasformate in modo da poter essere professate in Francia da uomini, come il Cousin, il Guizot, il De Broglie, e, diciamo pure, come il Rossi.

Le teoriche del diritto penale però, anco fondate su principi diversi, rare volte non s'intrecciano fra di loro. E così vedemmo in Francia l'Helie studiarci di ricondurre le teoriche del Rossi a quelle del Beccaria, mentre invece Odilon Barrot si studiava di avvicinare le teoriche del Beccaria a quelle del Rossi. Bensì i Lucas rendeva sino da allora omaggio ai principi, che diremo quelli del diritto penale classico, ed i quali hanno già in Italia sì gloriose tradizioni.

Anche il concetto dell'ordine sociale, che si ha oggidì, è assai più organico di quello, che fosse nel libro del Beccaria.

D'altra parte però la teorica dell'ordine sociale, come si è venuta man mano fra noi correggendo, rettificando, perfezionando, è sempre quella, la quale, dopo il grande progresso, a cui ha dato impulso il libro del Beccaria, venne via via raggiungendo la sua espressione, direi quasi, *matematica*, o, se volete, *apodittica*, in Gian Domenico Romagnosi.

Ed è finalmente questa, ossia la teoria dell'ordine sociale, la quale sostanzialmente informa il nuovo disegno di Codice penale.

Ora io penso che, fino a che si stia ai principi della giustizia assoluta, anche l'ordinamento delle pene è rigido ed inflessibile; quando

invece stiamo ai principi dell'ordine sociale, la pena può benissimo conformarsi alle mutate condizioni dei tempi.

La mente ricorre sempre volentieri a quegli anni, in cui si è iniziato il risorgimento nazionale. Ed alcuno di voi avrà anche preso parte alle discussioni a cui presero parte, quasi or fa mezzo secolo, pensatori insigni sulla riforma, come si soleva intitolare, del sistema penitenziario.

È innegabile che la questione della riforma dell'ordinamento carcerario era posta male, come sovente non è posta bene nemmeno oggidì.

E, cioè, si avea di mira non tanto la pena, quanto invece nella pena una larga attuazione dei sentimenti di filantropia.

Non si avea mai abbastanza compassione per il reo; non mai abbastanza severità per la società civile, che il reo offende.

Sono queste le teoriche, le quali hanno poi esercitato così grande parte, non solo nel diritto punitivo, ma anche nella letteratura.

Tutti ricordiamo un libro, che, alcuni anni or sono, correva nelle mani di tutti: *I Miserabili* di Victor Hugo.

Ed ivi tali teoriche avevano la loro personificazione nella Fantine e in Giovanni Valjean.

Anche allora si discuteva della bontà dei metodi carcerarii, conosciuti, occorre dirlo?, coi nomi di metodo di Filadelfia, e di metodo di Auburn. Da principio si avea attuato non più che una qualche classificazione nei delinquenti: si ebbe ricorso bensì all'isolamento del condannato, ma solo in via sussidiaria. In seguito, a Filadelfia l'isolamento è divenuto esso medesimo, come ebbero a dire nella loro celebrata relazione i signori De Tocqueville e Beaumont, le *fond du système*. Ad Auburn invece prevalse la separazione bensì di notte, ma col lavoro diurno in comune.

Secondo il nuovo Codice penale l'ordinamento carcerario è divenuto, come si esprime la relazione Senatoria, il fulcro dell'ordinamento penale. Forse anzi si potrebbe dire, che tutto l'ordinamento penale si trovi oggi ridotto all'ordinamento carcerario.

Il nuovo Codice adottò, non senza un ordinamento eclettico e misto, ma più esattamente lo direi progressivo, o graduale, e, come si denomina oggidì, l'ordinamento Irlandese. Così

vediamo l'ergastolo, dopo i primi dieci anni d'isolamento nel giorno e nella notte, far luogo all'isolamento cellulare soltanto di notte.

Tutto bene: ma importa, che l'ordinamento carcerario, qualunque sia, conservi il suo vero e proprio carattere, il suo vero e proprio ufficio, ossia di pena.

Vi sono parole, si è detto bene, alle quali bisogna serbare tutto il loro significato, come vi hanno cose, alle quali si deve mantenere tutta la loro efficacia.

Non possono convertirsi le carceri in ospedali; in ginnasi; in scuole. Lungi da me lo escludere tutto quello, che giovi all'igiene fisica, all'igiene morale. Ma le carceri devono essere sempre adeguate al loro fine, che è il fine punitivo. Senza di che si offenderebbe il sentimento pubblico, che finalmente non sa neanche immaginare la carcere, senza annettervi l'idea di pena, e senza che quindi l'ordinamento carcerario tutto apparisca alle moltitudini in tutto il suo assetto, come dev'essere un ordinamento, che ha la sua ragione di essere nel diritto punitivo.

Sta bene, che si legga in fronte a un edificio di Roma: *Parum est coercere improbos poena, nisi probos efficias disciplina*; ma la coercizione, ma la pena ci deve essere pur sempre, come condizione prima.

La Commissione Senatoria solleva il dubbio: non sieno eccessive le facoltà, che si danno alla Commissione legislativa, anche quanto alla riforma carceraria. E vorrebbe, che questa balia fosse data solo per la prima attuazione del Codice, riservando poi alla competenza legislativa quanto concerne ogni successiva riforma.

E sia: ma tutto dipende dall'assetto primo, che si dia all'ordinamento carcerario: se questo è vizioso nelle sue origini, non vi si rimedia più: e dobbiamo quindi rivolgere viva istanza, che le statuizioni del Codice trovino nell'ordinamento carcerario esecuzione sincera.

(*Approvazioni generali*).

Prima di passare ad altro argomento domando pochi minuti di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Prego il senatore Lampertico di continuare il suo discorso.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 1888

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori. Parlerò ora di un tema, il quale serve in qualche maniera di transizione, fra l'ordinamento penale, di cui parlai, e le statuizioni del Codice, da cui dipende. Forma in qualche guisa un campo comune, in cui la legge e l'esecuzione della legge si intrecciano nella rispettiva loro competenza.

È questo il tema della recidiva.

Fra gli stessi autori della scuola, diciamo pure, classica, avvi chi pensa, che la recidiva non ha la sua competente sede nel Codice.

Se la recidiva, dicono, dipende da malattia mentale, allora non dobbiamo occuparcene noi; ci pensino i manicomii.

Se la recidiva dipende dalla condizione delle carceri, ebbene: si migliorino le carceri.

Se dipende da mancanza di soccorsi: istituamo dei patronati pei liberati dal carcere, e veniamo a questi in soccorso con tutti gli aiuti, che possano esser forniti dall'autorità pubblica, e dalla carità privata.

Ed è un fatto, che sebbene la recidiva abbia sempre occupato quanti si sono occupati delle materie penali, più e più preoccupa i pensatori dei nostri tempi.

È un fatto, che col progredire della civiltà si ha nelle recidive un aumento effettivo: il quale cioè non dipende già da una maggiore efficacia nel perseguirla, ma consiste in un numero realmente maggiore di recidive, e in una maggiore gravità di esse.

Ed invero, siccome ha detto il collega nostro, che tanto volentieri si cita anche per la statistica della criminalità, la criminalità tende, per alcune specie di reati, a concentrarsi e fissarsi in alcune classi, e là essa resiste, depravandosi di più in più con una tenacità quasi insuperabile.

I malfattori abituali vengono a formar classe essi medesimi. La criminalità subbiettiva perde di estensione, guadagnando d'intensità.

La difesa sociale sopprime le resistenze minori; restano gli elementi più pertinaci ed incorreggibili.

Quanto è stato così asserito con grande pienezza di autorità da un nostro collega, altrettanto si ripete presso le altre nazioni.

Basti citare le discussioni che hanno avuto luogo in Francia nel 1885 a proposito *des récidivistes*.

Così in tale discussione si esprimeva il ministro Waldeck Rousseau:

« Parlerai-je de l'opinion des cours consultées, et qui constatent cette marche constamment progressive de la récidive? Dirai-je, que tous ceux, qui peuvent, par une observation quotidienne, journalière, suivre le mouvement de la criminalité, ont été frappés, comme je l'ai été moi-même, de cette circonstance, qu'alors que la criminalité diminue, qu'alors que la correctionnalité reste presque stationnaire, la récidive augmente sans cesse?...

« Une chose m'a semblé particulièrement remarquable, c'est la coïncidence absolue, qui existe entre les revendications, entre les réclamations presque instinctives de l'opinion, et les résultats auxquels conduit la science, l'examen des documents et des chiffres.

« Le public n'a pas fait de statistique, et cependant il est arrivé à une conclusion absolument identique à celle des hommes d'étude, qui, observant les progrès de la criminalité ou sa décroissance, ont acquis cette conviction, qu'entre toutes les causes du délit et du crime, la plus active est une contagion du mal qui appelle des mesures de préservation toutes spéciales.

« Il en ressort que, si le nombre de ceux, qui commettent des délits et des crimes, diminue ou demeure stationnaire, le nombre de délits, que commettent certaines personnes, augmente et s'accroît sans cesse, qu'au fur et à mesure que les conditions sociales se modifient, à mesure que la civilisation se développe et que la vie sociale prenne une intensité plus grande, le bien et le mal semblent acquérir une puissance plus forte. Une ligne de démarcation s'établit sans doute, et, de jour en jour, le nombre augmente de ceux, qui comprennent mieux leurs devoirs. Mais on ne peut nier malheureusement, qu'il est des natures perverses ou perverses sur lesquelles les améliorations considérables, apportées à la vie matérielle et morale, demeurent sans action, qui perpétuent un conflit de plus en plus ardent, et vis-à-vis desquelles de nouvelles lois pénales s'imposent ».

Però è tema vecchio. Ricorderò anche solo il diritto Romano, come espressione di un sentimento popolare, vivo allora, come è vivo adesso, e che è nel dominio della coscienza universale.

Non citerò i testi del diritto Romano, ma pure ricorderò quelli concernenti la ragazzaglia perturbatrice della pubblica tranquillità, i disertori, i grassatori, gli autori di violenze, i ricettatori de' servi fuggitivi.

Vi trovate stabilite pene diverse e più gravi, quando l'azione è commessa, anzichè la prima, e unica volta, iteratamente.

Non ho d'uopo discorrere delle ragioni teoriche, le quali si adducono per giustificare questa maggiore severità.

Pei Romani valeva una ragione, che troviamo poi anche elevata a principio teorico, ma essenzialmente pratica.

Per essi, insomma, il recidivo si puniva più severamente, perchè si mostrava colla recidiva più perversa e protervo.

È noto, che oggidì avvi, e vi fu anche in passato, chi nella recidiva, anzichè riconoscere una circostanza aggravante, vorrebbe invece trovare una circostanza attenuante! Come se il recidivo fosse tratto a commettere una seconda, una terza volta il reato necessariamente, ossia perchè tratto a commetterlo dall'indole sua; come se fosse tratto a commetterlo dalla corruzione, che sopra di lui ha esercitato la vita nelle carceri; dall'abbandono, in cui all'uscire dalle carceri è stato lasciato.

Praticamente io penso, che non si arriverebbe a persuadere il sentimento pubblico, che il recidivo debba appunto andare immune da pena perchè recidivo.

Praticamente penso, che vi sia un equivoco, e che anche qui, per risolvere bene la cosa, basti di *parla* bene.

Si dice, che anche senz'uopo di raggravare pel recidivo la pena, anche col fargli subire la pena stessa, che ha subito la prima volta, questa pena medesima, quando viene subita una seconda volta, è già senz'altro più grave.

L'età, le condizioni di famiglia, lo stesso patimento della prima pena, vengono a renderla tale.

E sia: ma non è poi vero, che, se nel recidivo concorrono condizioni, già ammesse dal Codice, siccome causa di diminuzione di pena in una prima condanna, non vadano messe in conto anche pel recidivo.

Niente del tutto. Di esse si tien conto per un recidivo, come se ne sarebbe tenuto conto in una prima condanna.

Dubitate, che nello stabilire in generale la imputabilità non si sieno valutate bastantemente tutte le cause, che possono diminuirla, toglierla?

Ebbene: assoggettiamole a nuovo esame.

Io dico solo: che la recidiva è punibile in quanto è recidiva.

Essa non altera le condizioni d'imputabilità comuni: essa soltanto nello stabilire la imputabilità vi introduce un elemento di più.

Vi introduce un elemento, che può essere contrappesato e perfino eliminato da altri. E sia: ma in sè e per sè è un elemento, che raggrava le condizioni del reo.

Pensate, se io non sento tutta la pietà per questi infelici, che trascinano la loro vita di reato in reato. Miglioriamo le carceri in guisa, che vi si spenga, e non già vi si alimenti e vi trovi nuovo fomite la colpa. Soccorriamo chi ne esce, e non trova intorno a sè, che la diffidenza e il sospetto. Ma non alteriamo il concetto dell'azione punibile in sè e per sè.

Non tratto di tutte le questioni, che si possono fare sulla recidiva; e se cioè, poniamo, vada punito solo chi ricade nell'identico reato, o chi sia recidivo in un reato qualunque, gli *specialisti*, come si son detti, del reato, od anche gli *enciclopedisti*; se si debba punire come recidivo chi per la prima volta è stato condannato, non da un tribunale dello Stato, ma da un tribunale d'altro Stato; se non vadano soggetti per avventura a rettificazione quegli ingegnosi raggruppamenti di reati, che il Codice prescrive per presumerne l'identità dell'impulso criminoso.

E tanto meno verrò giù giù fino a quei perfezionamenti che si sono proposti dal Bertillon nel *casier*, e nel *sommier judiciaire*, desumendoli dalla antropologia, e allo scopo di far sì, che il recidivo non si sottragga alle indagini della giustizia. La fotografia non basta: occorre fermare, dicono, quei distintivi, che nell'organismo non si arriva a dissimulare ed a contraffare.

Per me basta aver posto, per quanto mi è stato possibile, il principio, che, a mio credere, determina la ragione della pena, quanto alla recidiva.

Ma gettiamo finalmente lo scandaglio nell'Oceano delle colpe umane.

La recidiva ne è, per così dire, sul confine: segna cioè il limite fra la colpa dell'individuo, e le imperfezioni dell'organizzazione sua, e dell'organizzazione sociale.

Affrontiamo la grande e paurosa ricerca della imputabilità.

Nessuno di voi dubita, che io menomamente mi atteggi a senatore, il quale

Si impenni inquisitoro  
Se benefico senno  
Guidato dall'amore  
Rimova utili veri  
Dall'ombra de' misteri.

In questi mesi ho studiato libri, i quali trattano questi argomenti, non soltanto sotto l'aspetto giuridico, ma anche sotto l'aspetto fisiologico e patologico. Gli ho studiati tanto, da perderne quasi il mio povero senno. Poiché l'uomo non si smarrisce mai tanto, come quando cerca di definire le sue aberrazioni.

Sarò rapido, come si addice in un'aula legislativa. Cercherò di essere chiaro, perchè almeno avrò il vantaggio, che, se dirò cose non esatte, potranno essere più facilmente rettificcate.

A tutti è noto, come i Romani comprendessero sotto il nome di *furor* vari stati morbosi della ragione umana, che col progresso delle scienze dell'umano organismo si vennero man mano distinguendo fra di loro, e significando con nome proprio a ciascuno.

Poco si è guadagnato, quando si son messi in uso i nomi greci, che, oltre all'indicare lo stato morboso, ne designano la causa, a cagione di esempio, il nome di *melanconia*.

Nel progredire della scienza poi, man mano si venne alla distinzione desunta dalle manifestazioni esteriori di uno stato di tranquillità e di uno stato di esaltamento.

E finalmente si è distinta la infermità, la quale l'uomo porta con sè, infermità congenita; la infermità, la quale deriva da una malattia, infermità consecutiva; e la infermità, la quale consiste in una malattia, essa medesima, e che ha quindi principio, svolgimento, e fine, o lieto, della guarigione, o fatale, della morte, come ha ogni altra malattia.

Ebbene: io credo, che sia un notevole progresso quello del Codice, di prescindere da distinzioni, le quali non sono della competenza

giuridica, e che tuttavia si contengono negli antichi Codici, col manifesto danno di mantenere, come elemento di norma giuridica, distinzioni, che non sono state mai, o non arrivano ad essere costantemente in relazione cogli studi, a cui appartengono competentemente.

*Demenza*, che, come sapete, in una celebre classificazione della scuola italiana, la classificazione introdotta nelle malattie mentali da Paolo Zacchia, comprende, e la *perdita*, e la *alterazione*, e la *deficienza* della ragione, ossia, e l'insania, e il delirio, e la fatuità, in Codici, che ben conoscete, esprime invece una condizione morbosa particolare in contrapposizione al delirio e all'imbecillità.

Ma pel diritto, quello che importa conoscere, si è, se in quel momento, in cui si è commesso il reato, chi lo commise avesse la coscienza, intendo la coscienza morale de' suoi atti, e, per un momento mi esprimo colle parole del disegno di Codice, la possibilità di operare altrimenti.

Che questa possibilità e coscienza manchi per una condizione morbosa od un'altra, a noi poco importa.

Sia questa temporanea, o permanente; portata con noi dal nascere, o sopravvenuta; dipendente da una fissazione, che lasci integro in tutto il rimanente l'uso della ragione, ovvero tale da apparire non altro che manifestazione d'uno stato, che dissimula una condizione morbosa generale del nostro organismo; noi non abbiamo modo di conoscere, e non avremmo utilità alcuna di conoscere.

La conoscenza spetta alle scienze dell'organismo umano.

E la utilità pratica della indagine per noi si riduce ad investigare, non quale sia questa condizione morbosa, ma bensì se una condizione morbosa qualunque si riscontri in grado tale da togliere quella coscienza dei propri atti, quella possibilità di operare altrimenti, da cui dipende la sussistenza od il grado della imputabilità.

Si era creduto da principio, che si potessero stabilire anomalie fisiche comuni a tutti i delinquenti. Poi si riconobbe, che tale ricerca era vana, e le indagini si son portate alle anomalie fisiche proprie delle varie specie di delinquenti.

Ma si ha un bel distinguere i delinquenti tali per la organizzazione loro individuale, o resi tali dall'organizzazione sociale: vittime delle

loro imperfezioni di natura, o vittime delle imperfezioni dell'ambiente, in cui vivono.

Si ha un bel distinguere, quanto alla delinquenza, l'*homo nobilis*, l'*homo typicus*, e le tre varietà dell'uomo, *criminalis*, *ritiosus* e « *canaille* », a seconda che il delitto dipende da perversimento di sentimenti nobili, ovvero di sentimenti comuni, o da un perversimento, che consiste già in una inclinazione al delitto, ai vizi, ad uno stato continuo di sedizione.

Si ha un bel discorrere delle varie forme di crani. Persino chi ne ha fatto più diligente esame, e in più gran copia, dee pur conchiudere, e così conclude il Benedikt, professore di nevropatologia all'università di Vienna, che pure è dei primi, e per le ricerche in sé stesse, e per l'uso, che se ne vorrebbe fare: che almeno nello stato odierno delle nostre cognizioni « antropologia criminale non esiste ».

Non parlo dei filosofi, i quali, collocando nel *dunque* l'equazione della mente umana con sé stessa, si è a questo *dunque*, che fermano tutta la loro attenzione, e vi dicono, che se la mente umana non riesce a far sì, che le anella di questo *dunque* si ricongiungano, si ha uno stato della mente umana morboso. Poco importa, che non arrivino a riannodarsi, o perchè la mente si fissa in uno di essi, o perchè divaga senza raggiungere l'altro. Nell'un caso avete la tautologia, nell'altro la eterologia; ma nell'un caso, come nell'altro, avete uno stato morboso, che vien fatto conoscere alla frenologia dalla logica, non dalla frenologia alla logica.

Se coloro stessi, che sono maestri nelle scienze dell'organismo umano, se quelli, che han fatto speciale studio delle malattie mentali, vi dicono: che non si possiede ancora una classificazione possibile, non dirò delle malattie medesime, ma dei malati di esse, come vorremmo noi stabilire su così incerto terreno una classificazione qualsiasi dei delinquenti?

Ricordo una proposta, che è stata fatta, alcuni anni sono, dal Gambetta in Francia. Essa consisteva nel deferire a un giuri comune, anziché a medici, il riconoscimento e verifica dello stato morboso della mente.

Ed in fine, da che dipendeva una proposta simile?

Non da altro che da diffidenza, e questa si fondava anche su teorie meliche, quelle del Regnault.

Voi le direte teorie antiquate. Ma non direte altrettanto delle teorie del Samt, che tanto esattamente descrisse in relazione alle malattie mentali i vari stati epilettici, e poi conclude, non doversi tanto fidare sulla tavola anatomica o sul microscopio, quanto sulla clinica. Il che finalmente altro non vuol dire, se non questo: che è d'uopo di volta in volta riconoscere lo stato dell'infermo di mento, anziché fare affidamento su classificazioni *a priori*.

La relazione Senatoria egregiamente dice, che punire il reato e punire il delinquente si equivalgono. Ed in vero perchè si punisce il delinquente? Pel reato. E il reato in chi si punisce? Nel delinquente.

Ma quelli, che, sebbene, in fin dei conti, intendano punire non tanto il delinquente, od almeno non il delinquente nel suo stato d'animo, ma solo nell'atto esterno, e poi proclamano, ch'essi vogliono punire o più esattamente reprimere il delinquente, a seconda, che appartenga a questa o quella categoria che lo renda più o meno temibile, devono concederci, che noi non pigliamo da essi a prestito categorie di delinquenti, le quali essi medesimi non sono ancora giunti a stabilire con limiti sufficientemente esatti.

Applicherò qui un detto, che politicamente ha fatto fortuna.

Le scienze, come gli Stati, sieno indipendenti, ma non isolate.

Anche il diritto penale dunque si giovi dei progressi delle scienze dell'umano organismo, a patto però sempre di conservare la sua autonomia, ossia il linguaggio proprio, il proprio metodo, i principi suoi propri.

Non potete costringerci a fabbricare su terreno non nostro, e tanto meno poi, quando sia questo un terreno ancora sì incerto.

Noto, che, quando si viene a reati particolari, queste nuove dottrine non si son ancora provate di divenire, se non a ben poche applicazioni, e queste forse esclusivamente pei reati contro la vita umana.

Noto, che i seguaci di queste dottrine, quando vogliono schermirsi dalle accuse, ci dicono, che sarebbe, come censurare un architetto per un edificio, che è ancora in costruzione.

Si, sta bene: ma allora lasciate, che intanto almeno ci ricoveriamo nelle antiche case: non potete pretendere, che veniamo ad abitare una

casa, che ancora non si vede tutta, perchè è coperta dal ponte.

Lasciate dunque: 1° che invece di classificare i delinquenti in altrettante categorie, stabiliamo i caratteri comuni o specifici del reato; 2° che abbandoniamo a chi spetta la verifica di essi; 3° che noi ci accontentiamo di domandarci, se vi sia quella coscienza degli atti, quella possibilità d'operare altrimenti, su cui il Codice fonda la imputabilità.

Forse questa dizione, che ci viene proposta nel Codice, si collega con la dottrina di quelli, che, pure appartenendo alla scuola classica del diritto, vogliono, che ci fermiamo al nesso dell'azione coll'atto volitivo, anzichè investigare più là il nesso dell'atto volitivo medesimo con un'arcanata facoltà, con una cagione intima, da cui dipende.

Si è forse per questo, che a libertà di *elezione*, come è detto in qualche Codice, si preferisce sostituire libertà d'*azione*.

Ed invero, ciascun atto volitivo suppone una serie infinita di scelte, adopero la parola nel senso, che è adoperata dai matematici. Questa serie infinita di scelte, non è già una serie cronologica, ma, direi, logica, la quale in un baleno tende ai due principi sommi di tutte le azioni umane, ed i quali sono irriducibili di loro: il principio interessato, ed il principio disinteressato: il principio, per cui si cerca la soddisfazione di *se*, e quello, per cui non si cerca la soddisfazione sua propria, ma sì la soddisfazione di una *norma* del nostro agire, la quale ha sussistenza sua propria.

Pel diritto non importa di seguire questa serie infinita, per cui l'animo umano si riflette in se medesimo.

Ma quando bene ci fermiamo all'atto volitivo, importa esprimerci in modo da evitare, come bene si esprime la relazione Senatoria, che si faccia rivivere sotto una forma qualsiasi di circonlocuzione quella forza irresistibile, che vogliamo escludere, ed escludiamo intanto in via di locuzione.

L'art. 47 definisce quello stato, in cui manca la coscienza de' propri atti o la possibilità d'operare altrimenti.

L'art. 50 parla di un eccesso di difesa, il quale sia l'effetto di turbamento d'animo, prodotto dal timore di violenza o di pericolo.

L'art. 51 parla di colui, che ha commesso il

fatto nell'impeto dell'ira, o di giusto ed intenso dolore.

Conosco le proposte della Commissione, che limitano gli effetti dell'ira, o del giusto ed intenso dolore a speciali reati; escludono quell'infinito, che vi è in uno stato, che si qualifica di turbamento d'animo; esigono una causa esterna, determinante l'impulso al reato, e ciò per escludere, che si adduca a giustificazione un impulso, il quale derivi dalla passione.

Questo importa, che sia stabilito chiarissimamente. So anche io, che l'uomo, che si abbandona alla passione, non è libero. La coscienza popolare lo chiama schiavo delle sue passioni. Ma vorremmo, che adducesse a propria giustificazione una schiavitù simile chi è stato, egli medesimo, il suicida della sua libertà?

Si: egli stesso è stato suicida della sua libertà, subito che non ha frenato gli impeti primi. Poichè è sempre vero il detto antico: *Animum rege, qui nisi paret imperat*.

Oh so bene, che, se Minerva scendesse fra noi, sarebbe imbarazzata a pigliarci per la bionda chioma, come Achille, ma sta pur sempre la sua promessa e il suo monito: non dubitare dei favori degli Dei, ma l'ira sei tu, che devi contenere e reprimere.

Avvi chi difende gli uomini, come è ingiuria per essi il trovarsi difesi. Senza rispetto alla loro libertà morale, le loro azioni si confondono in una fatale oscurità, ove il giusto e l'ingiusto si compenetrano: agli occhi dei quali non vi sono colpevoli, vi sono soltanto dei malati.

Ricordate il celebre motto del Dupin: « Quand on ne pourra plus dire d'un homme: il est coupable, on dira: il est fou; il est fou, et on verra Charenton remplacer la Bastille ».

No: quando si allega la forza irresistibile, si ha l'obbligo di stabilire, che non è già la forza irresistibile della passione, ma bensì dipendente da causa morbosa.

E questo è non meno vero per le scienze dell'organismo umano di quello che sia vero per la scienza del diritto.

Mi dovete, insomma, dimostrare le condizioni etiologiche, ereditarie, costituzionali, da cui quell'impulso dipende; mi dovete stabilire quali sieno gli elementi morbosi, quali le anomalie intellettuali, quali le alterazioni somatiche. Si è insomma un *substratum* patologico, che avete

obbligo di dimostrare, quando volete escludere, o scemare la imputabilità.

L'art. 48 stabilisce la pena quando alcuna delle cause, che per le precedenti statuizioni di legge escludono l'imputabilità, non sussistano in grado tale da escluderla, ma però in grado da scemarla grandemente.

Non mi fermerò sulle osservazioni, che si son fatte dalla Commissione Senatoria, se non sia opportuno di lasciare all'apprezzamento del giudice: fino a che punto la scemino, o se meglio non sia l'esprimere, che la scemino grandemente.

Si è perfino scientificamente celiato: « un inculpé est fou ou ne l'est pas ». E si è celiato del delinquente, che per metà va recluso in prigione, e per l'altra metà va mandato al manicomio.

Ma io mi spiego benissimo, perchè e qualche Codice e la Scienza non volessero saperne della pazzia parziale, o, diciamo più esatto, della pazzia limitata. Poichè non si tratta di una idea o di una serie d'idee, a cui sia circoscritta la pazzia, ma del grado, della intensità di essa.

Le leggi Tedesche erano discese a tante distinzioni, che il Codice Germanico si trovò indotto a far tavola rasa di tutte. Basta dire, che nelle leggi Germaniche si giunse già a prefirire sessanta stati psichici diversi.

Mi sento citare all'orecchio da un onorevole collega l'Inghilterra. Certo: ma sappiamo anche a quali inconvenienti desse luogo l'antica massima Inglese, per cui non si ha, come pazzo, se non chi è automa vivente, o bestia feroce.

E ricordo le interpellanze a cui diede luogo nel 1843, così nella Camera dei Lords come in quella dei Comuni, l'assoluzione per pazzia dell'assassino del Drummond, segretario di Roberto Peel.

Ma oggidì, tolto il pericolo di quell'esagerazione di classificazioni, la scienza essa pure ha richiamato in esame le conclusioni sue prime; le ha riconosciute troppo assolute; si è accorta, che fra l'infermità e sanità di mente vi sono delle transizioni, non si interpone un abisso; ed ha ammesso, che le leggi son fatte per gli uomini, non gli uomini per le leggi.

Alcuni, che non volevano saperne di una pazzia limitata, oggi si son ricreduti. Ed il Ball, insigne psichiatra a Parigi, ne mette in sul-

l'avviso, che, se non si ammettesse una pazzia soltanto limitata, gli spostati, i viziosi, gli stravaganti, quelli che abusano della morfina e dell'alcool andrebbero a gara per essere elevati alla dignità di pazzi. Si creerebbe una curiosa nobiltà davvero, la quale non sarebbe causa di minori arbitrii, che non si lamentassero nei tempi, in cui signoreggiava la nobiltà antica.

Ed invero in ciò vi è coerenza, poichè si riconosceva e si riconosce pure nei Codici quella pazzia limitata, che dipende dall'età, dallo stato di sordo-muto, dalla ubbriachezza.

E perciò io mi felicito, che il Codice nostro tenga conto esso pure delle cause, che non escludono la imputabilità, la scemano.

Mi si conceda qualche breve parola d'altro argomento, che si collega colla imputabilità: parlerò poi delle disposizioni, a cui accennavo da principio, e su cui non solo non devo giustificarmi di tenerne parola, ma bensì mi chiamereste in colpa, se non ne parlassi.

Or bene, io devo ricordare la celebre legge francese del 1838 *sur les aliénés*, e la ricordo perchè, quanto alla reclusione in un manicomio di chi è stato assolto in giudizio in causa di alienazione mentale, ho dei dubbi, tanto sulle idee dell'onorevole ministro, quanto su quelle della Commissione.

Certo non occorre i progressi della scienza odierna, perchè si facesse la distinzione tra colui, il quale, come dicevano i Romani, è in balia del suo furore, e colui, che è veramente imputabile delle sue azioni.

Potrei citare i testi della sapienza Romana, che colui, il quale aveva commesso un parricidio in uno stato di vera alienazione morbosa, *satis furore ipso puniatur*, cosicchè quanto a lui si accontentavano di porlo sotto custodia, come oggidì si proporrebbe di mandarlo al manicomio.

Conoscerete quanto ci è narrato da Aulo Gellio, che fra le punizioni del soldato romano era pure la *minutio sanguinis*, che vuol dire il salasso, e ciò perchè?

*Quia minus soni viderentur omnes, qui delinquerent.*

Io son venuto troppo tardi nell'arringo della vita per partecipare a quei fatti gloriosi, che hanno iniziato il risorgimento nazionale. Ep-



LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 1888

pure mi sento ogni momento tratto a parteciparvi con tutte le forze dell'animo.

Ora, uno dei fatti, con cui si è iniziata e promossa in Venezia l'indipendenza, da chi, e in nome di che è stato compiuto? Da Daniele Manin, ed in nome della dignità dell'umano intelletto.

Accenno al documento, nelle storie noto, come *l'istanza del mallo*:

« Pazzo non fu certo mai (così parlava Daniele Manin in nome di uno, che reputava ingiustamente tenuto nell'ospedale dei pazzi); pazzo non è certamente adesso; i medici riconoscono che egli è sano di mente, ma non osano insistere per la sua liberazione, temendo che ciò sia contro l'intenzione del Governo e della polizia.

Ma io ho del Governo e della Polizia migliore opinione. Non ammetto, che intendano creare pazzi per decreto, come per decreto non intendono creare febbricitanti o tisici.

« Il manicomio è luogo di cura, non di pena; non credo che si voglia convertire l'ospedale dei pazzi in una succursale delle carceri ».

Ebbene, in questi ultimi giorni ho fatto indagini negli archivi di Venezia, ed ho riscontrato, che, in seguito alla istanza di Daniele Manin, si fece l'esame di questo infelice, che era recluso nel manicomio di Venezia, e si riconobbe, che aveva perfetta ragionevolezza ed esattezza di idee; e che da due mesi aveva un contegno verso i suoi superiori ben diverso da quello che aveva per lo innanzi: che bisognava adunque metterlo in libertà. E non è stato che per sua istanza, cioè perchè al venire della primavera avesse modo da campare la vita, che è stato ancora recluso per due o tre mesi all'ospedale.

Non sono per me scevre da difficoltà, nè le proposte dell'onor. Ministro, nè quelle della Commissione.

Parlavo dianzi della legge francese del 1838 *sur les aliénés*.

Fate attenzione in che momento è stata fatta quella legge. È stata fatta, quando prevalevano le teorie dell'Esquibel, altamente benemerito d'aver chiamato l'attenzione dei legislatori su questo infelicissimo stato delle alienazioni mentali.

Fatta sotto questa impressione la legge, si

volle che fosse legge di tutela pel povero pazzo, di preservazione per la sicurezza sociale, di carità per l'infelice altrimenti abbandonato a se stesso.

Insomma, si volle che tutto fosse, fuori che legge giuridica, e perciò giudiziaria.

Si diceva che, quando si avesse voluto darvi questo carattere di legge giuridica, di legge giudiziaria, si sarebbe tramutata in *loi de chicane!*

Avea un bell'insistere l'Odillon Barrot, che, dove è in giuoco lo stato della persona, la competenza è essenzialmente giuridica, giudiziaria. Non se ne volle sapere.

All'autorità giudiziaria rimase bensì, e chi ne la avrebbe potuto spogliare? - un'autorità di sindacato, di ricorso, ma non qualsiasi autorità di prima decisione.

Anche l'Odillon Barrot consentiva, meno assoluto in questo di altri, che per necessità di cose le prime *provisioni* spettassero all'autorità amministrativa. Ma la prima *decisione*, che intervenisse per renderle definitive, la voleva deferita all'autorità giudiziaria, e non solo per via di ricorso, di sindacato.

Che ne è avvenuto? Quello che avviene sempre, quando un'autorità qualunque si porta in un campo, che non è il suo.

Qui si era l'autorità amministrativa, che invadeva il campo dell'autorità giudiziaria. E cioè l'autorità, che esercita competentemente la sua azione, quando si tratta della sicurezza pubblica, si faceva intervenire in questioni di Stato, questioni di diritto, questioni di competenza vera e propria dell'autorità giudiziaria.

Quindi, in progresso di tempo, ne sorsero infiniti guai, che trovarono un'eco nel Senato del secondo Impero, e cito la relazione Suin:

« Le grand coupable - si diceva - c'est la loi; le médecin, le complice ». Ci incalza, si esclamava, « l'arbitraire illimité, l'arbitraire sans rivage ». Si lamentava che fosse « l'emprisonnement élevé à la hauteur d'une méthode curative ». I manicomi si rappresentavano come « oubliettes », nelle quali « sombre et despotique le pouvoir médical règne sans contrôle »; come « les bastilles, dont le certificat médical est la lettre de cachet ».

Esagerazioni, che io non reputo possibili in Italia, nemmeno nelle frasi: esagerazioni, quanto

al fatto, quanto alla realtà delle cose, anche per la Francia.

Eppure il Suin conchiudeva, che bisognava tenerne conto, che bisognava pur darci soddisfazione.

Non dite, che ciò va attribuito alla diffidenza in che si aveva l'Impero. Queste medesime voci, che erano state raccolte dal Suin al tempo del secondo Impero, vennero raccolte dal Rousset nella relazione da lui presentata al Senato della Repubblica, e portavano il Rousset a rivendicare all'autorità giudiziaria quella legittima ingerenza, che le spetta, ove è in compromissione lo stato delle persone, il diritto.

Io dunque prima di tutto opino essere necessario, che sia chiarito, doversi recludere nel manicomio, non chi è stato assolto perchè pazzo al momento in cui ha commesso il reato, ma bensì se si riconosca sussistere in lui la pazzia, quando in causa dell'assoluzione dovrebbe andare prosciolto.

Sono poi persuaso: 1° che questa decisione del giudice debba essere circondata di guarentigie, e pel momento in cui viene presa e per la durata, che cioè non si debba recludere senza più alcuno in un manicomio illimitatamente, 2° che però tale decisione spetti al giudice, non all'autorità amministrativa.

Conosco le leggi inglesi, che rimettono chi viene prosciolto per pazzia al beneplacito di Sua Maestà la Regina, il che è quanto dire all'arbitrio del segretario di Stato per le cose dell'interno, che però ha in sua mano anche le cose della giustizia. È il segretario dell'interno, che fa le statistiche della criminalità e delle carceri.

A me basta che sieno chiariti bene due punti: 1° le condizioni, da cui deve dipendere la reclusione; 2° l'autorità, a cui si vuole assegnare la competenza, e con quali guarentigie.

Certo fra quelle leggi complementari, che sono deferite alla Commissione di revisione o legislativa, io reputo di principalissima importanza tutto quello, che concerne il riconoscimento dello stato mentale; senza di ciò sono vane le prescrizioni dei Codici.

I vecchi Codici appena invocavano l'aiuto dei medici, quando si trattava di ricognizioni affatto materiali.

Si fu principalmente nel 1824, in seguito alla domanda, che in occasione del delitto commesso dal famigerato Papavoine nel bosco di Vin-

cennes, venne, per consiglio dell'Odillon Barrot, fatta dal celebre Paillet, che alle scienze dell'organismo si cominciò ad attribuire la parte, che bene a esse spetta nelle cose della giustizia.

Ricordai le diffidenze del Dupin, ricordo quelle del Troplong.

Ma perchè non vi sia usurpazione, dove vi era oblio, occorre, che sia precisato l'ufficio vero della scienza medica; occorre che sia definito, e nel suo scopo e nei suoi limiti.

Si è parlato di scienze, di un *superarbitrage des corps savants*; io non mi addentro in questo campo; mi basta concludere: 1° che soprattutto è necessario di bene stabilire le condizioni dell'imputabilità; 2° che è necessario stabilire tali guarentigie di fatto, per cui le statuizioni di legge non rimangano frustrate.

Parlerò rapidamente delle disposizioni concernenti i ministri del culto.

Devo dapprima rettificare un fatto, il quale direi che m'importa di rettificare, come fatto mio personale.

È stato detto, che nel 1877 il Senato rimandò la discussione della legge concernente gli abusi dei ministri del culto, come a sua naturale sede, al futuro Codice penale.

Ciò è vero soltanto fino a un certo punto.

La relazione dell'Ufficio centrale, che io ebbi l'onore di redigere, si limitava, in fatto, a questo, e cioè, perchè si proponeva soprattutto d'evitare una discussione, che pareva inopportuna. La discussione però essendo entrata a gonfie vele nel merito, il presidente dell'Ufficio centrale fece questa esplicita dichiarazione:

« Dopo tanti giorni di discussione estesa e profonda, fattasi nel merito di questa legge, per la quale si è giunti al punto che il Senato potrebbe passare senz'altro alla votazione degli articoli, l'Ufficio centrale non ha potuto riconoscere che lo stato delle cose è assolutamente cambiato per ciò che riguarda la forma del giudizio, che il Senato è chiamato a pronunciare. Perciò l'Ufficio centrale, nel mentre mantiene tutti gli argomenti dedotti dalla inopportunità e dalla mancanza di necessità di questa legge, argomenti, i quali varranno, nel concetto della sua maggioranza, a persuadere del rigetto, ha unanimemente deliberato di ritirare la proposta di rinvio, e di non opporsi a che si passi alla discussione degli articoli ».

Nè ho d'uopo di ricordare gli emendamenti proposti dal presidente e dal relatore dell'Ufficio centrale, e dal Senato accettati nella peggiore ipotesi, cioè nell'ipotesi, che la legge venisse adottata.

Non ho d'uopo di ricordare, che, anche così migliorata, la legge venne respinta.

Imperavano allora in Germania le leggi dette di Maggio, ossia del maggio 1873, sebbene tutta la legislazione, prussiana in parte, ed in parte germanica, di cui esse fan parte, venga dal 1871 al 1875.

Ma il Bismarck non avea aspettato adesso a dichiarare quale, nella sua mente, era il concetto di quelle leggi; e cioè, un carattere di temporaneità, carattere di leggi di combattimento, destinate quindi a divenire e far luogo alla pace.

Nulla di più alieno in lui dal fare di queste previsioni essenzialmente temporanee e di occasione un istituto permanente.

Anzi, adoperando una di quelle energiche espressioni che gli sono familiari, il Bismarck diceva di ben comprendere, che in tempo di guerra si accumulino in casa e melinite ed altre materie combustibili; ma non comprendere, come si continuasse a tenerle in casa come suppellettile.

Ora il Bismarck non dissimulò, con la sua usata schiettezza, le ragioni, per cui si ridusse a proporre l'abolizione delle leggi del maggio.

Disse dunque, in primo luogo, che erano riuscite inefficaci: inefficaci, perchè il ministro del culto, quando è tale e fino a che è tale, obbedisce ai suoi capi.

Anche la parte liberale ha pure riconosciuto, che non si era menomamente raggiunto lo scopo, ch'essa avea di mira: di dare al clero inferiore una condizione indipendente dalla soggezione gerarchica.

Il Bismarck però aggiunse altra gravissima ragione: non essere cioè cosa questa, ossia non essere le relazioni del suo Governo più o meno buone coi sudditi cattolici, cosa, che si contenesse nei limiti dello Stato, ma ripercuotersi nelle relazioni dello Stato stesso con altri Stati.

Molte pagine della mia vita, signori senatori, straccerei volentieri: ma non acconsentirò a stracciare giammai la pagina, in cui pure compare nella storia parlamentare il mio povero

nome per la parte da me presa comunque alla ricezione della legge del 1877.

Io sono stato sempre persuaso, che abbiamo reso un vero servizio al paese col non imbarazzarci in una legislazione, che impaccia a porvi il passo primo, ed impaccia ancora più, una volta che vi si è entrati, ad uscirne.

Chi ricorda il momento, in cui è seguito il voto del Senato nel 1877, tanto più dovrà rendermi testimonianza.

Esso ha tenuto dietro di pochi giorni a quelle manifestazioni, così ostili all'Italia, e che avean preso occasione dal voto dato dalla Camera dei deputati alla legge degli abusi dei ministri dei culti: manifestazioni che, avean dato luogo a solenni discussioni nella Camera dei deputati in Francia.

Esso ha preceduto di pochi giorni il licenziamento da parte del maresciallo Mac-Mahon al Ministero presieduto da Giulio Simon per cedere il luogo al Ministero presieduto dal duca di Broglie.

Il voto del Senato nostro, in quel grande commovimento non so se più religioso che politico, sapete come fu salutato dai giornali inglesi, e da quelli principalmente, i quali esprimono l'opinione del Governo? Ebbene: si è salutato come un fiero colpo dato alla reazione, siccome quello, che le avea strappato un pretesto di mano, e la avea disarmata nei suoi propositi avversi all'Italia.

Parlo non di coloro, che non ad altro mirano, che a dare al sentimento religioso la soddisfazione, che nell'orbita delle leggi gli spetta; ma di coloro invece, i quali tramano contro l'unità, l'indipendenza, e la libertà della patria.

Quanto agli articoli, i quali sono proposti in questo disegno di legge e vengono a far parte del Codice penale; trovo in qualche modo sfruttato di già il terreno dai discorsi di coloro, che mi hanno preceduto. Mi limiterò pertanto a fare alcune poche osservazioni, in via di analisi, in via di dubbio, di difficoltà, d'interrogazione che muovo all'onorevole ministro, all'onorevole Commissione, e che servono di commento ad alcune considerazioni generali, che si son fatte valere in questa discussione.

Badate, dunque, se per avventura un onorevole senatore che vi prese parte, il senatore Corte, quando disse, che queste disposizioni non sa come porle d'accordo coi principi del nostro

diritto pubblico, non fosse più nel vero, anche di quello che forse credeva di essere. Basta osservare quale è il posto che hanno queste disposizioni degli abusi dei ministri del culto nel Codice penale. Esse lo hanno nel capitolo V del titolo terzo, ossia dei delitti contro la pubblica amministrazione. Comprendono la censura o il vilipendio dell'autorità; la provocazione contro le istituzioni, le autorità, ed altri abusi; gli atti contro i provvedimenti del Governo; i delitti commessi con abuso di ministero religioso. Or bene: detto capitolo fa parte del titolo, che comprende pure i capitoli del peculato; della concussione; della corruzione; dell'abuso di autorità e della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio; quelli dell'usurpazione di pubbliche funzioni, titoli od onori, della violenza e della resistenza all'autorità, dell'oltraggio e di delitti contro persone investite di autorità, della violazione di sigilli, e delle sottrazioni da luoghi di pubblico deposito, del millantato credito presso pubblici uffiziali, dei delitti dei fornitori di pubblici approvvigionamenti.

Ma è proprio conforme ai principi, che regolano il nostro diritto pubblico, il fare del ministro del culto questa implicita parificazione coi funzionari dello Stato? E quando pur si volesse fare questa parificazione, almeno si dovrebbe farla intiera, cioè non considerare il ministro del culto ancor più che come funzionario dello Stato, e ciò perchè? per punirlo di più.

Questo accenno, perchè effettivamente la condizione dei ministri del culto è fatta peggiore dagli articoli del disegno di Codice penale, nonchè di quella di altri cittadini, ma anche degli stessi pubblici funzionari.

A pagina 127 della relazione della Commissione Senatoria è detto:

« Non si tratta di perseguire i ministri del culto con leggi eccezionali. Si tratta di applicare ad essi, al pari che a tutti gli altri cittadini, il diritto comune; secondo il quale, allorchè un fatto punibile è commesso con l'abuso di un pubblico ufficio, è punito più gravemente, che se fosse commesso da un semplice privato, perchè più grave in se stesso, più dannoso nelle sue conseguenze ».

Non mi elevo alle ragioni di ordine politico: sto soltanto nel campo del diritto, nel campo

delle ragioni giuridiche. Ed a questo periodo della relazione che ho letto, io senza più dico *benissimo*, come dico *benissimo* ad un altro punto della relazione, ove è detto, « che non si fa per i ministri del culto che aggravare la pena come per i pubblici uffiziali ».

Entro per un momento in un terreno, che non è il mio.

Mentre sono il primo a voler punite le azioni punibili, non so, invero, come l'abuso del ministero spirituale trovi posto in un Codice.

Questo abuso, non è d'uopo dirlo, ha le sue origini nella legislazione Francese, anzi negli Articoli Organici, che accompagnavano il Concordato. Però l'abuso in Francia non dà luogo a sanzioni penali, ma a semplici pene disciplinari.

Ora il principe di Bismarck diceva, che gli *appels pas abus* in Francia sono mai sempre stati, e sono, il che diceva con espressione Francese, *des coups d'épée dans l'eau*.

Per giudicare di abuso siffatto, ci conviene portare l'esame ad una legislazione, che non è la nostra; ad una legislazione, per cui lo Stato non ha competenza: alla legislazione Ecclesiastica, al diritto Canonico.

È un campo questo, che esce dai confini del diritto, e che anzi non ha confine. Tanto è vero, che il Portalis, al Consiglio di Stato in Francia, diceva, che appunto s'introduceva l'*appel par abus*, come *prétexte*, e *prétexte indéfini*.

Sono il primo a voler punito il fatto punibile, perchè competentemente qualificato tale per le leggi dello Stato.

Ma sempre ricordo l'arguta osservazione del guardasigilli Raeli, quanto sia strano un giudizio che, dato in nome e per autorità dello Stato, dee poi fondarsi sui Canonici e sui Concili.

Tutta la discussione del 1877 prendeva di mira, nè ora è d'uopo di rifarla, quelle espressioni così generiche, così vaghe, così indeterminate di *pace delle famiglie*, di *tranquillità della coscienza pubblica*.

La Commissione Senatoria è entrata in un'altra via, e, se non è giunta a darci la soluzione, ha adottato un metodo, che può condurci a una soluzione.

Essa dunque è uscita dall'indeterminato:

essa si è studiata di determinare il reato, e con ciò a togliere l'arbitrio.

Ma poi la Commissione Senatoria è venuta interamente alle conclusioni, a cui l'avrebbero condotta le sue premesse?

Questa determinazione non abbisogna di essere riveduta? Su questa via, su cui la Commissione si è messa, nulla ci rimane da fare? Più in via d'interrogazione che in via di discussione, chiedo: una volta che voi avete stabilito questa specie di parificazione del ministro del culto col pubblico funzionario, poichè all'art. 198 è detto: « Quando taluno per commettere un delitto si vale delle facoltà o di mezzi inerenti alle pubbliche funzioni, delle quali è investito, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata di *un sesto*, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge », quando invece si tratta del ministro del culto è detto che « soggiace alla pena stabilita per il reato commesso aumentato da un *sesto* ad un *terzo*? ».

Perchè ponete, come denominazione del titolo, *Abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni*, ed invece nel testo dite, che va punito per la sua qualità, o, come si esprime il testo primo, per la forza morale dipendente dal suo ministero? Perchè venite con ciò a punirlo anche fuori dell'esercizio delle sue pubbliche funzioni?

Perchè quando punite ogni cittadino per quei delitti contro l'ordine pubblico che consistono nella istigazione a delinquere, lo punite solo, quando *pubblicamente* istighi a commettere un reato, o *pubblicamente* « fa l'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge penale » « od inciti alla disobbedienza delle leggi, ovvero in modo pericoloso alla pubblica tranquillità ed incita all'odio fra le varie classi sociali »? E perchè invece il ministro del culto lo punite, quando ciò faccia senz'altro; quindi se fa questo anche non pubblicamente?

Voi nell'art. 174 avete assai bene sostituito alla espressione di *disconoscimento*, che è del disegno di Codice come a noi è pervenuto, quella di *disobbedienza* o *dispregio* dell'autorità.

Ma perchè non avete adoperato le espressioni medesime, che sono adoperate nell'art. 237, dove si parla effettivamente di reato?

E perchè all'art. 174 si parla in generale di trasgressione di pubblici doveri, mentre al-

l'art. 168, che concerne l'abuso di autorità e la violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficiale, determinate, quali sono i doveri, la cui trasgressione costituisce reato?

Intendete, che, siano punibili i ministri del culto quando trasgrediscono quei soli doveri, la cui trasgressione costituisce un reato, oppure anche quando trasgrediscono altri doveri, che per un pubblico ufficiale sono punibili con pene soltanto disciplinari?

E se voi, come suppongo, credete, che non siano puniti, se non quelli, che incitano alla trasgressione di doveri, la cui trasgressione costituisce un reato: perchè avete bisogno d'introdurre nuove disposizioni, mentre ci sarebbe pur sempre la complicità, la quale è di diritto comune?

Perchè all'art. 121 dei delitti contro i poteri dello Stato dite, che chiunque pubblicamente *villipende* leggi e istituzioni da esse stabilite è punito con la detenzione a sei mesi, o con multa fino a lire mille, e all'art. 173 aggiungete, non più la *censura*, come nel disegno di Codice penale, ma il *biasimo*? E avete fatto bene. Ed a sostituire *biasimo* e *censura* avete fatto bene: avete con ciò adottato la modificazione, che è stata già introdotta nel 1884, e su cui mi duole, che il tempo mi vieti di addurre le belle parole, con cui nella sua relazione la giustifica il conte Sclopil.

Ma perchè avete posto condizioni pur sempre diverse da quelle per la imputabilità di ogni altro cittadino?

Lascio la differenza della pena che vi è tra il disegno di Codice penale, come ci è pervenuto, e quello della Commissione. Ma perchè stabilite la stessa pena anche quando, non più si tratta di *leggi* o di *istituzioni dello Stato*, ma quando si tratta di *atti di autorità*?

E perchè volete dare un effetto giuridico a *dichiarazioni*, le quali non possono avere altro effetto che di coscienza? Perchè volete dare effetto giuridico e *penale* a *dichiarazioni*, le quali non hanno nemmeno valore, non che nel diritto penale, nel diritto *civile*?

Perchè finalmente pei ministri del culto ammettete l'*azione pubblica*, quando per altri reati, che ben altrimenti son gravi, voi richiedete la *querela privata*? E quale applicazione ha ai ministri dei culti la disposizione, che sarebbe compresa nel capitolo delle disposizioni comuni

a tutti i capitoli precedenti, e quindi anche ai ministri dei culti, ossia la disposizione che concerne la punibilità, ove intervenga un ordine del superiore?

Signori (e con queste poche parole io concludo il mio già troppo lungo discorso), si è parlato di conciliazione, si è parlato di pacificazione. Io mi accontento di giustizia: per parte nostra cerchiamo di non discostarcene: il rimanente verrà.

Comprendo le prevenzioni, le quali, come nugoli, possono nelle Aule Legislative turbare la serenità del giudizio. E soprattutto quando si introducono gli stranieri, nessuno è più di me disposto a perdere la testa, e, se volete, a perdere la testa in tutti i sensi.

Ma ciò non toglie, che noi dobbiamo fare le nostre leggi in modo, che direi conforme a libertà, se non dovessi piuttosto dire conforme a giustizia.

Se voi credete, che sotto le ruine di un passato, il quale non ha ritorno, sieno sepolti nobili e alti sentimenti, v'ingannereste: e vi accadrebbe, credete pure, di « cercare tra i morti quello che è vivente ».

Non dovete dimenticare, che vi sono di quelli i quali serbano fede alle antiche loro credenze, ma per questo non giudicano, adopero le parole di un grande scrittore ecclesiastico, che è stato citato in una solenne occasione recente, che le società Cristiane vivano rinchiusa in un dogma come in una tomba. Esse possono rassomigliarsi assai più ad astri del firmamento, i quali si muovono in uno spazio indefinito, pur seguendo le leggi che loro sono segnate da un ordine Divino. Non dovete dimenticare che vi sono coloro, che tengono fede alle antiche loro credenze, e tuttavia accettano la lotta, specialmente la lotta della scienza, se a condizioni aperte e leali.

Sì, o signori Senatori, coll'espore questi sentimenti intendo di fare opera di buon cittadino,

perchè si limitano ad un campo che non è disputabile, e, cioè, quello della cooperazione del pubblico bene, che è pur quello che noi tutti vorremmo.

Fra tanti doni, i quali son pervenuti al più elevato Rappresentante degli interessi spirituali, havvi chi pensa, che il più prezioso di tutti sia un piccolo libro, un libro che è stato offerto dal Presidente della grande Confederazione degli Stati Uniti d'America. Quale? La Costituzione degli Stati Uniti d'America. Poichè chi è in buona fede deve oggidì confidare, anche in nome degli interessi religiosi, assai più che nella protezione, od in passate signorie, nella libertà.

Noi, per parte nostra, cerchiamo che le nostre leggi si contengano sempre in quei limiti i quali non offendano questa libertà, che è quanto dire non offendano la giustizia e il diritto comune.

Illuso mi direte, signori Senatori! Ma ciascuno di voi mi renderà giustizia della mia buona fede; ciascuno di voi dirà essere la mia, illusione, quanto si voglia, ma illusione di un cittadino, il quale ha tutta la sua vita consacrata interamente al bene inseparabile del Re e della Patria. (*Benc. Vive approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Mi permetterei però di pregare i signori senatori di volersi trovare puntuali alla due, affinché in una seduta possano parlare più di due oratori, altrimenti non si procede.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia (*seguito*);  
Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45).